

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA DEL COMUNE DI FERRARA (CIG 741526349B)

Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le relative risposte:

#### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 18/04/2018**

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto ed in particolare al capoverso del par. 7.4 del Disciplinare in cui si rappresenta che il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett b) debba essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso ed al contempo posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria, si chiede conferma che non sia prevista una percentuale minima in capo alla mandante. Dunque, per l'effetto, sarebbe correttamente qualificato il RTI in cui la mandataria copra il 100% del requisito di cui al par. 7.2 lett b) del Disciplinare e la mandante lo 0%.

**RISPOSTA:** Il singolo requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso e deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria.

Come specificato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 560 (V Sezione, del 8 febbraio 2017) Il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria e non anche il possesso dei requisiti: la ratio della norma è quella di evitare che la società mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria nell'esecuzione dei lavori: non incidendo a tal riguardo la ripartizione percentuale dei requisiti di partecipazione tra società mandante e mandataria all'interno del R.T.I. Quindi se il raggruppamento, inteso come operatore unico, è in possesso del requisito e se il requisito è posseduto in maniera maggioritaria, può essere ammesso alla gara.

Si può quindi dare risposta affermativa al quesito.

#### **RISPOSTE ALLA PEC DEL 9 MAGGIO – PG 57620/2018**

1) Riferimento art. 3 del disciplinare di gara

- Si chiede di confermare che ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso delle categorie SOA OS9 e OS19, categorie a qualificazione "non obbligatoria", può essere assorbito dalla sola qualificazione nella categoria prevalente OG10 in classifica VIII;
- Si chiede di confermare che, con riferimento al possesso della categoria SOA OG3, categoria a qualificazione "obbligatoria", tenuto conto di quanto stabilito all'art. 12 co. 2 lett. b) della Legge n. 80 del 2014, in assenza della relativa qualificazione e non ricorrendo alla costituzione di RTI, è possibile ricorrere al cosiddetto "subappalto qualificante", indicando quindi nella fattispecie un solo subappaltatore;

**RISPOSTA:**

- L'indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente - sia nel caso che sia un soggetto singolo, cioè un soggetto con idoneità individuale sia nel caso che sia un soggetto plurimo cioè un soggetto con idoneità plurisoggettiva - l'elenco delle lavorazioni che esso può eseguire direttamente ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione e quelle che, invece, può eseguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione.

ANAC ha chiarito che la qualificazione di un soggetto singolo può essere dimostrata in tre diversi modi tra loro alternativi:

A. nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell'intervento;

- B. nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;
- C. nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente qualificato.

Si precisa che in caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l'autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.

- il subappalto c.d. necessario o qualificatorio è stato creato, sotto la vigenza d.lgs. 163/2006 nel caso del concorrente non specificatamente qualificato nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria o non qualificato per l'intero importo, che ricorre all'“avvalimento sostanziale” della qualificazione di altro soggetto: il subappaltatore. Ciò precisato, pur in presenza di determina Anac che ha chiarito che il concorrente non specificatamente qualificato non è obbligato ad indicare il nominativo del subappaltatore, essendo sufficiente che *“all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i lavori o le parti di opere [...] che intende subappaltare”*, pena l'esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio (cfr., seppur con riferimento all'abrogato d.lgs. 163/2006, det. ANAC n. 1/2015 e det. 4/ 2012), *questa Stazione Appaltante ritiene di attenersi a quanto in senso contrario deciso dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato* secondo cui al ricorrere di determinate circostanze la dichiarazione di subappalto non può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto, ma deve contenere l'indicazione del nominativo del subappaltatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 03.03.2016, n. 879 sez. III, 18.11.2016 n. 4798, entrambe le pronunce sono riferite al d.lgs. 163/2006).

La stazione appaltante dovrà essere posta in condizione di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l'aggiudicazione venga disposta “al buio” in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l'amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in particolare, Cons. St., n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.).

**Si precisa altresì che la mancata indicazione del nominativo del subappaltatore non comporta un mero errore formale, bensì renderebbe impossibile per la scrivente stazione appaltante verificare il possesso dei requisiti richiesti e che, pertanto, la mancata indicazione del nominativo, nonché la comprova del possesso dei requisiti di cui all'80 e dei requisiti tecnici, comporterà l'esclusione dalla gara**

Si richiama, come espressamente indicato nel disciplinare di gara, la piena osservanza all'art 105 del D.Lgs 50/2016 e pertanto il rispetto delle percentuali ivi indicate.

2) Riferimento art. 7.2 lett. A) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire, in riferimento al fatturato generale richiesto, cosa si intende con l'indicazione "iva esclusa complessivo annuale come da dichiarazione iva o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE";
- Si chiede di confermare che ai fini della dimostrazione del requisito dovranno essere forniti ultimi 3 bilanci approvati, anche se non ancora depositati, alla data di pubblicazione del bando.

#### RISPOSTA:

- l'operatore dovrà dimostrare di avere conseguito un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, per un importo medio pari almeno a 8.900.0000 annuali (IVA esclusa) come derivante da dichiarazione IVA (o imposta equivalente per le aziende residenti all'estero)
- Si precisa che in sede di partecipazione alla gara l'operatore dovrà dichiarare il possesso dei requisiti nell'apposita sezione del D.GUE. sarà richiesta la presentazione della relativa documentazione, e quindi la presentazione degli ultimi 3 bilanci APPROVATI (come indicato nel disciplinare di gara). Si ricorda che la stazione appaltante si riserva di effettuare le dovute verifiche anche a campione

#### 3) Riferimento art. 7.2 lett. B) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire se per "servizi analoghi" al settore della gara, si intendono servizi riguardanti l'attività di gestione (intesa come manutenzione impianti + fornitura di energia) associata ad attività di riqualificazione impianti (lavori).

#### RISPOSTA:

- Si precisa che per "servizi analoghi" al settore delle gara si intendono i servizi riconducibili a quelli indicati nell'art. 3 e sotto articoli, e art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto

Il requisito dovrà essere dimostrato provando di aver eseguito, all'interno dello stesso contratto, attività di gestione impianti riconducibili, a quanto indicato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto ed attività di riqualificazione impianti riconducibili a quanto indicato nell' art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### 4) Riferimento art. 7.3 lett. B) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire se in caso di partecipazione di imprese riunite in RTI tipo orizzontale, il requisito riguardante il contratto affidato da ente pubblico, dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;
- Si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito riguardante l'esecuzione di un contratto dove gli interventi devono risultare "conclusi" con certificato di regolare esecuzione, si intende semplicemente che l'esecuzione dei medesimi deve essere comprovata da certificazione rilasciata dalla Stazione Appaltante e non necessariamente che gli stessi devono essere "completati/terminati";
- Si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito riguardante l'esecuzione di un contratto dove gli interventi risultano già certificati al fine dell'assegnazione dei TEE nonché a comprova del medesimo, è sufficiente fornire "Lettera di esito" trasmessa dal GSE in seguito all'invio della Richiesta di verifica e Certificazione del risparmio.

I quesiti di cui sopra sono stati posti separatamente in quanto non c'è uniformità tra l'emissione dei CEL da parte delle Stazioni Appaltanti e l'assegnazione dei TEE da parte del GSE; sarà

quindi possibile fornire per il medesimo contratto, un CEL emesso anche in corso d'opera ed una o più "lettera di esito".

**RISPOSTA:**

- Come indicato nel disciplinare di gara i requisiti di cui al punto 7.3, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/consorzio il requisito di cui al punto B dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le prestazioni
- Come precisato nel disciplinare di gara al fine del soddisfacimento del requisito gli interventi devono risultare conclusi con l'emissione certificato di regolare esecuzione e risultare già certificati, al fine dell'assegnazione dei titoli di efficienza energetica, presso il Gestore Servizi Energetici, secondo le Linee Guida 103-03 emesse il 30/09/2003 e smi, in applicazione dei DM del 24/04/2001
- Ai fini del soddisfacimento del requisito si richiede di inviare copia integrale della ricevuta della prima Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) o Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM), relativa al contratto in questione, unitamente alla "Lettera di esito" successivamente trasmessa dal GSE. I documenti RVC e PPPM potranno eventualmente essere espunti di quelle parti non interessanti ai fini della verifica del requisito (es: algoritmi di calcolo dei risparmi, allegati, ecc). Si dovrà comunque poter evincere almeno il tipo di lavori di riqualificazione effettuati, la località coinvolta nonché il codice univoco assegnato dal GSE a RVC o PPPM.

5) Riferimento art. 7.3 lett. D) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire che tipo di documentazione dovrà essere fornita dal progettista, a comprova del requisito di cui al secondo punto e precisamente "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione..... E che tali prestazioni comprendano uno o più progetti..... Per un numero di punti luce pari o superiore a 11.980 unità";
- Si chiede di chiarire se la figura del Progettista Responsabile del progetto può essere un soggetto, dipendente, facente parte dello staff tecnico della società concorrente;
- Si chiede di chiarire se, al fine del soddisfacimento del requisito, le prestazioni possono riferirsi anche a progettazioni eseguite in ambito di partecipazione a procedure di gara; in caso affermativo, che tipo di documento dovrà essere fornito a comprova.

**RISPOSTA:**

- Il progettista dovrà presentare Contratto/ lettera di incarico o qualsiasi ulteriore documentazione da cui si evinca il possesso del requisito
- Il progettista potrà essere un dipendente e/o collaboratore dell'operatore. Si precisa che *non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che l'apparecchio rientra nella classe IPEA A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI A++*
- *In caso di prestazioni effettuate durante un procedura dovrà essere presentato: contratto d'appalto, capitolato speciale d'appalto (e relativi allegati tecnici da cui si evincano le prestazioni eseguiti) certificato di regolare esecuzione*

6) Riferimento art. 14. B) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire, in che modo gli eventuali subappaltatori indicati dovranno generare la propria componente del passOE, tenuto conto che il sistema AVCPass, in fase di creazione, non prevede tale ruolo;
- Si chiede di chiarire se tale richiesta dovrà eventualmente riguardare il solo subappaltatore indicato per la qualificazione nella categoria “OG3”, tenuto conto che l’eventuale verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori, in questa fase, dovrà riguardare esclusivamente le condizioni previste dall’art. 80 del Codice.

RISPOSTA

- Si ritiene opportuno riportare la risposta alla Faq n 16 pubblicata tra le “FAQ AVCPass” pubblicate da ANAC (aggiornate al 30 agosto 2017)  
N.16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?  
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandatario in RTI”.
- La richiesta dovrà riguardare tutti i subappaltatori indicati

7) Riferimento art. 15 del disciplinare di gara

Con riferimento al capitolo: 15. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – MEDIO OFFERTA TECNICA” in cui è riportato che:

- a) “Al fine di agevolare il lavoro della commissione di gara ogni relazione non dovrà superare le 60 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti (spaziatura non inferiore a normale, interlinea non inferiore a singola); per le tabelle il carattere non deve essere inferiore a 10 punti.” Pag. 22.

Si chiede di confermare che:

- Il tipo di carattere da utilizzare è a discrezione del concorrente, pur mantenendo la dimensione non inferiore a 12 punti e spaziatura non inferiore a normale, interlinea non inferiore a singola;
- Le immagini, schemi e grafici che saranno inseriti nelle relazioni e gli elaborati grafici potranno avere carattere con dimensione e una spaziatura a discrezione del concorrente;
- E’ possibile inserire l’oggetto della gara all’interno dei margini delle facciate utilizzando un carattere con dimensione inferiore a 12 punti e una spaziatura a discrezione del concorrente.

- b) “In particolare, le singole offerte tecniche dovranno contenere:

IMPIANTI SEMAFORICI

-IS-PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti A.1.1 e A.1.2;

(...)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

-IP –PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti C.1.1, C.1.2, C.1.3 e C.1.4;

Si chiede di confermare che:

- Per “Piano gestionale” si intende una relazione composta da massimo 60 facciate.

- c) – “L’offerta tecnica dovrà essere suddivisa in n. 3 fascicoli relativi ad ogni settore: Impianti semaforici, smart cities, illuminazione pubblica” pag. 20;

- “il progetto definitivo suddiviso come suindicato relativo ad ogni settore (...)” pag.20 e pag.21;

- “al fine di agevolare il lavoro della commissione di gara ogni relazione non dovrà superare le 60 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti (spaziatura non inferiore a normale, interlinea non inferiore a singola); per le tabelle il carattere non deve essere inferiore a 10 punti.

Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come due facciate in formato A4.

Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il crono programma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza” pag.22.

Si chiede di confermare che:

- Ogni fascicolo relativo ad ogni settore, potrà contenere più di una relazione;
- Il limite di 60 facciate vale per l’insieme delle relazioni che compongono i punti:
  - a) Relazione generale e impatto ambientale
  - b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
  - c) Rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico
  - d) Elaborati grafici
  - e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
  - f) Crono programma dei lavori
  - g) Elenco descrittivo delle voci
  - h) Computo metrico non estimativo dei lavori
  - i) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza

E che dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il crono programma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza”.

## RISPOSTA

- **si precisa che il tipo di carattere da utilizzare è Times New Roman**, si conferma che la dimensione non dovrà essere inferiore a 12 punti, spaziatura non inferiore a normale e interlinea non inferiore a singola;
- si conferma che immagini, schemi e grafici inseriti in relazioni e gli elaborati grafici potranno avere carattere con dimensione e spaziatura a discrezione del concorrente;
- si conferma che è possibile inserire l’oggetto della gara all’interno dei margini delle facciate utilizzando un carattere di dimensione inferiore a 12 punti e una spaziatura a discrezione del concorrente.
- si conferma che per “Piano Gestionale” si intende una relazione composta da massimo 60 facciate ognuna:
  - **RELAZIONE GENERALE E IMPATTO AMBIENTALE** composta da massimo 60 facciate
  - **RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA** composta da massimo 60 facciate
  - **RELAZIONE DI RILIEVO E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO** composto da massimo 60 facciate.
- Si conferma che sono esclusi dal calcolo delle facciate: copertine, indici, elaborati grafici, computo metrico, schede tecniche, calcoli illuminotecnici, **e si precisa che sono escluse anche le tabelle compilate fornite con il DVD in sede di sopralluogo.**
- si conferma che ogni fascicolo (IMPIANTI SEMAFORICI, SMART CITIES e ILLUMINAZIONE PUBBLICA), devono contenere OGNUNO più di una relazione;
- il limite di 60 facciate vale per **OGNI ELABORATO**:
  - **RELAZIONE GENERALE E IMPATTO AMBIENTALE** composta da massimo 60 facciate

- RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA composta da massimo 60 facciate
- RELAZIONE DI RILIEVO E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO composto da massimo 60 facciate.
- Si conferma che sono esclusi dal calcolo delle facciate: copertine, indici, elaborati grafici, computo metrico, schede tecniche, calcoli illuminotecnici, **e si precisa che sono escluse anche le tabelle compilate fornite con il DVD in sede di sopralluogo.**

#### 8) Riferimento documenti di gara

In riferimento al documento di gara “B.4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO” alle voci di seguito indicate (con specificazione del “Num. Ord.TARIFFA” e della pagina):

- Pagina 6 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 6 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”
- Pagina 8 – Num.ord. TARIFFA “CI.NER.L803.01”
- Pagina 8 – Num.ord. TARIFFA “CI.SME.REF.01”
- Pagina 23 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 24 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”
- Pagina 43 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 44 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”
- Pagina 46 – Num.ord. TARIFFA “CI.NER.L21.1”
- Pagina 46 – Num.ord. TARIFFA “CI.SME.REF.01”
- Pagina 62 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 63– Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”

Si chiede di confermare che le relative “quantità” con valori decimali (non interi) siano un refuso e di specificare quindi i corretti valori di riferimento.

#### RISPOSTA

Le quantità delle tariffe sopra riportato derivano dalle quantità complessive stimate suddivise nei 4 anni di intervento. Pertanto si dovrà adottare il seguente arrotondamento:

- Se la parte decimale è <0,50: ARROTONDAMENTO PER DIFETTO DEL NUMERO INTERO .....es: TARIFFA D.04.02.28.01 q.tà: 220,40 ► 220
- Se la parte decimale è ≥0,50: ARROTONDAMENTO PER ECCESSO DEL NUMERO INTERO .....es: TARIFFA D.04.02.28.02 q.tà: 2232,60 ► 2233

#### **RISPOSTE ALLA PEC DEL 14 MAGGIO – PG 60049/2018**

Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al paragrafo 11 SOPRALLUOGO, terzo capoverso “in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito della delega di tutti detti operatori; in caso di consorzio di cooperative, consorzi di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio, oppure da un componente esecutore del servizio munito di delega da parte del consorzio”, con la presente siamo a richiedervi se contrariamente a quanto previsto dal succitato paragrafo detto sopralluogo possa essere effettuato dall’operatore economico singolo, riservandosi quest’ultimo la possibilità di formulare l’offerta in costituendo R.T.I.

**RISPOSTA:** si ritiene che sia conveniente all’operatore di effettuare il sopralluogo, con la precisazione che il sopralluogo eseguito dall’operatore si intenderà regolarmente effettuato anche da

tutti gli operatori componenti l' eventuale raggruppamento, indipendentemente dal ruolo assunto dall'operatore richiedente.

## **RISPOSTE ALLA PEC DEL 18 MAGGIO – PG 62917/2018**

In riferimento alla procedura “Procedura aperta per l'affidamento in appalto di un contratto di rendimento energetico per impianti di illuminazione pubblica e semaforica del comune di Ferrara - CIG 741526349B, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell'offerta, siamo con la presente, a porre i seguenti quesiti, riguardanti il meccanismo di revisione del canone riferito all'adeguamento del prezzo dell'energia elettrica (Art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare Tecnico); in dettaglio:

### **Quesito 1.**

E' corretto interpretare che, poiché è intendimento dell'ARERA eliminare il riferimento di Maggior Tutela menzionato nell'art.5.3.1 pag. 40 del CSA – Disciplinare Tecnico, tale indice sarà sostituito con un prezzo per forniture di pubblica illuminazione allineato a quanto ottenibile sul mercato dagli operatori. Allo stato attuale, tale indice verrebbe pertanto sostituito con il PUN (Prezzo Unico Nazionale), unitamente ad oneri di sistema ed ogni altra voce che componga il costo complessivo di una fornitura di pubblica illuminazione.

### **Quesito 2.**

E' corretto inoltre interpretare che, in merito alle tempistiche di adeguamento del canone definite nell'art.5.3.1 pag. 40 del CSA – Disciplinare Tecnico, qualora le tariffe da utilizzarsi non fossero disponibili (ad esempio perché non del tutto note alla data del 15 ottobre), l'Amministrazione e l'Aggiudicatario converranno congiuntamente una nuova tempistica per la presentazione dell'istanza di adeguamento dei prezzi.

### **Quesito 3.**

E' corretto interpretare che gli elementi  $P_{kWhf (trim J)}$  della formula relativa alla quota annua per il servizio di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 5.2.1 pag. 37 del CSA – Disciplinare Tecnico sono da riferirsi, per ogni addendo, al trimestre associato al relativo k (fattore trimestrale di incidenza dei consumi), e che pertanto la formula potrebbe essere dettagliata maggiormente nel seguente modo

$$Q_{en} = \sum kWh (i) \times [(k_{1^{o}trim} \times P_{kWhf (1^{o}trim, anno j)}) + (k_{2^{o}trim} \times P_{kWhf (2^{o}trim, anno j)}) + (k_{3^{o}trim} \times P_{kWhf (3^{o}trim, anno j)}) + (k_{4^{o}trim} \times P_{kWhf (4^{o}trim, anno j)})]$$

## **RISPOSTA:**

- Come indicato nel disciplinare di gara l'adeguamento dei prezzi sarà definito da un'istruttoria dell'Amministrazione (attivata su istanza dell'Aggiudicatario entro il 15 del mese di Ottobre di ogni anno). Nell'istanza dovrà essere valutato l'adeguamento dei prezzi che sarà applicato per l'intera annualità successiva a quella dell'istanza.

I prezzi che saranno applicati relativamente al servizio gestione/manutenzione saranno quelli derivanti dall'adeguamento.

Con riferimento ai prezzi relativi all'energia, invece, il valore adeguato, e risultante dall'istruttoria, oltre ad essere applicato per i pagamenti in acconto dell'anno successivo a quello dell'istanza formulata dall'aggiudicatario, sarà utilizzato anche per il conguaglio di fine anno relativo all'anno contrattuale in corso.

L'adeguamento del PREZZO SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA sarà basato sulla Tariffa per la vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela/riformato, riferendosi alle tabelle definite dall'Acquirente Unico o desumibili dalle indicazioni dell'Autorità del settore (nel caso di una futura indisponibilità dei riferimenti precedentemente indicati, sarà compito esclusivo dell'Amministrazione individuare i riferimenti sostitutivi; questi saranno individuati tra i dati definiti dall'Autorità del settore o comunque di chiara evidenza pubblica).

I prezzi del servizio di fornitura dell'energia saranno adeguati per la prima volta con i dati disponibili al 01/10/2018. Tali prezzi adeguati saranno utilizzati per valutare il costo dell'energia per i trimestri dell'anno 2018 e quindi si determinerà il conguaglio finale per l'anno 2018 sottraendo al costo complessivo dovuto per il 2018 gli acconti versati sulla base del prezzo energia offerto in sede di gara. Il prezzo adeguato sarà impiegato per calcolare gli acconti della quota energia relativi all'anno 2019.

Nel caso di avvio dell'appalto in data diversa da quelle indicate sopra dovranno essere rispettate le tempistiche indicate in funzione dell'effettiva data di avvio.

- Nel caso si verifichi che, durante il periodo di esecuzione contrattuale, non sia più disponibile la tariffa di vendita dell'energia elettrica indicata come riferimento per l'aggiornamento, l'individuazione dell'opportuno riferimento sostitutivo sarà di competenza esclusiva dell'Amministrazione. Sarà dunque esclusivamente l'Amministrazione a individuare l'opportuno riferimento.
- Si precisa sin da ora che per indisponibilità delle tariffe di vendita, non si intende un mero ritardo nell'aggiornamento dei dati. In tal caso l'adeguamento sarà effettuato non appena saranno disponibili i dati aggiornati.
- Come indicato nel capitolato con l'elemento  $P_{kWhf}$  indica il prezzo del servizio di fornitura di energia elettrica finale adeguato.

Il valore sarà valido - come anzidetto - per il trimestre dell'anno in cui si effettuerà il calcolo.

La quota è calcolata applicando la seguente formula:

$$Q_{en} = \sum_{(trim\ j)} kWh_{(i)} \times [(k1^{°trim} \times P_{kWhf}(trim\ j)) + (k2^{°trim} \times P_{kWhf}(trim\ j)) + (k3^{°trim} \times P_{kWhf}(trim\ j)) + (k4^{°trim} \times P_{kWhf}(trim\ j))]$$

dove:

- $kWh_{(i)}$  indica la quantità di energia elettrica (espresso in kWh) calcolata sommando i risultati dell'applicazione della "formula contrattuale"  $kWh_{(i)}$  indicata all'art. 3.5.1.3 del capitolato tecnico a tutti gli impianti affidati all'Aggiudicatario.
- $P_{kWhf}(trim\ j)$  indica il prezzo servizio fornitura di energia elettrica (€/kWh) finale adeguato, valido per il trimestre dell'anno in cui si sta eseguendo il calcolo di adeguamento espresso con un valore di cinque cifre decimali;
- $K$  individua il fattore trimestrale di incidenza consumi con i seguenti valori per il rispettivo periodo: 1°: Gennaio, Febbraio, Marzo  $k1^{°trim} = 0,286$ ; 2°: Aprile, Maggio, Giugno  $k2^{°trim} = 0,202$ ; 3°: Luglio, Agosto, Settembre  $k3^{°trim} = 0,212$ ; 4°: Ottobre, Novembre, Dicembre  $k4^{°trim} = 0,301$ .

La formula riportata nel quesito è corretta.

Si precisa altresì – poiché i quesiti proposti riguardano esclusivamente l'esecuzione del contratto – che la stazione appaltante, per mezzo dei propri tecnici, si renderà disponibile, in sede di sottoscrizione del contratto, a dialogare, al fine di chiarire qualsiasi dubbio e/o meglio dettagliare le condizioni contrattuali, con l'operatore aggiudicatario della procedura.

## **RISPOSTA ALLA PEC DEL 22 MAGGIO – PG 64274/2018**

Considerata la risposta al quesito n. 1 del 18.04.2018, con la quale viene rappresentato che il requisito di cui al paragrafo 7.2 lett. b) possa essere posseduto dal RTI nel suo complesso e che pertanto sarebbe ammesso un raggruppamento in cui l'impresa mandataria soddisfi il 100% del requisito e la mandante lo 0% del requisito.

Alla luce di tale chiarimento, si chiede di confermare che anche gli altri requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa (paragrafi 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara), possano essere posseduti dal RTI nel suo complesso, senza alcuna precisa indicazione in ordine alla percentuale minima sul possesso dei requisiti da parte dei membri del RTI (quindi anche 100% - 0%, come nell'esempio del chiarimento n. 1 del 18.04.2018).

**RISPOSTA:** Si precisa che:

- Il requisito di cui al punto 7.1, relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nei registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa, deve essere posseduto da Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE o Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica
- Il requisito di cui al punto 7.2 lett a), relativo al fatturato generale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria, ma non è richiesta una percentuale minima alle imprese mandanti
- Il requisito di cui al punto 7.2 lett b) relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria ma non è richiesta una percentuale minima alle imprese mandanti
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera A) relativo ad attestazione SOA dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera B relativo al possesso di contratto affidato da un ente pubblico in cui siano richieste le attività specificate per gli impianti di illuminazione pubblica dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera C) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera D) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme.

Si precisa altresì, come per altro già indicato nella risposta al quesito del 18.04 u.s., che il Consiglio di Stato ha specificato – con la sentenza n. 560 (V Sezione, del 8 febbraio 2017) – che Il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria e non anche il possesso dei requisiti: la ratio della norma è quella di evitare che la società mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria nell'esecuzione dei lavori: non incidendo a tal riguardo la ripartizione percentuale dei requisiti di partecipazione tra società mandante e mandataria all'interno del R.T.I.

Pertanto, fermo restando quanto sopra, e quindi che i requisiti economico finanziari di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, debbano essere dimostrati dal RTI nel suo complesso, e che debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, si precisa che comunque l'operatore componenti un RTI dovrà essere qualificato per la parte di prestazione che dovrà eseguire.

Per garantire il favor participationis, ed in particolare per garantire l'accesso a piccole medie imprese, la scrivente stazione appaltante ritiene di non indicare disposizioni più restrittive di quanto indicato nel codice e/o in giurisprudenza, e quindi di non richiedere il possesso di una percentuale minima dei requisiti economico e finanziari alle imprese mandanti, fermo restando che la disposizione non può essere usata dai concorrenti per eludere le disposizioni del disciplinare di gara e che quindi i concorrenti dovranno garantire ad ogni modo la qualificazione delle imprese componenti il raggruppamento per la parte di prestazioni chiamate a svolgere

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 21 MAGGIO – PG 63365/2018**

#### 1) Riferimento art. 4 del disciplinare di gara

In riferimento alla durata dell'appalto e ad eventuali opzioni di rinnovo, si chiede di chiarire se il contratto potrà essere prorogato per la durata massima di un anno oppure per un periodo massimo di 6 mesi come invece riportato all'art. 6.3) dello schema di contratto.

**RISPOSTA:** Il contratto, come indicato in disciplinare di gara, sarà rinnovato per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'affidamento del nuovo contratto.

#### 2) Riferimento art. 4 “Interventi iniziali” del CSA

In riferimento al tipo di apparecchiature che saranno oggetto degli interventi, si chiede di confermare che in caso di proposta di altre marche e modelli, equivalenti a quelli di riferimento, dovrà essere fornita, in aggiunta a dettagliata relazione, anche campionatura degli apparecchi proposti; in caso affermativo si chiede di chiarire modalità e termini di consegna.

**RISPOSTA:** Come indicato all'articolo 4 del Capitolato Speciale possono essere offerti apparecchi di altre marche e modelli purché equivalenti.

Nel caso in cui l'operatore dovesse proporre apparecchiature di marche o modelli differenti dovrà presentare dettagliata relazione tecnica contenente anche i calcoli illuminotecnici; assieme alla relazione dovrà essere consegnata una campionatura degli apparecchi proposti.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, qualora l'operatore abbia presentato in sede di gara apparecchiature di marche e modelli equivalenti, dovrà presentare altresì una scheda comparativa dei prodotti con evidenza delle caratteristiche tecniche, dei materiali dei vari componenti, del sistema di proiezione della luce, dei rendimenti e della durata di vita, e della relazione che giustifichi la scelta e l'equivalenza dei prodotti sostituiti con quelli richiesti in **Allegato servizio di riqualificazione energetica ed impiantistica**. Nel caso degli apparecchi previsti in “zone di pregio”, come ad esempio il centro storico del capoluogo e i centri delle frazioni, per motivi legati ad aspetti estetici dell'installazione, sarà necessario rispettare la forma estetica e il colore indicato nell'**Allegato servizio di riqualificazione energetica ed impiantistica**.

Le schede tecniche relative ai prodotti destinati alle zone di pregio dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima della stipula del contratto; considerati gli aspetti estetici legati a questa particolare installazione, e le possibili diverse indicazioni da parte della Soprintendenza, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario di presentare altre soluzioni.

La stazione appaltante comunicherà, durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica e comunque con un preavviso minimo di almeno 5 giorni, tempi e modalità per la visione dell'apparecchiatura indicata come equivalente, fermo restando che l'apparecchiatura dovrà essere consegnata presso i luoghi della stazione appaltante.

### 3) Riferimento art. 11 “penali” del CSA

In riferimento alle modalità di applicazione delle penali si chiede di chiarire quanto specificato in relazione al caso di ritardi su attività di pronto intervento, n quanto i tempi riportati al penultimo capoverso dell’art. 11.1 non trova corrispondenza con quanto invece indicato all’art. 3.17.1 citato.

**RISPOSTA:** Si precisa che i tempi di intervento a guasti che comportano rischio di incolumità per le persone sono pari a **2 ore** a partire dalla segnalazione della stazione appaltante - e non 3 come erroneamente indicati all’art. 3.17.1.

Nel caso di ritardi nelle attività di pronto intervento sarà commisurata una penale pari allo 0.1% dell’ammontare netto contrattuale ogni sei ore di ritardo, nel caso di interventi che non comportano il rischio di incolumità per le persone – ovvero in tutti i casi individuati all’articolo 3.17.1 del Capitolato

In tutti i casi in cui è sarà ritenuta a rischio l’incolumità delle persone e sarà quindi richiesto un intervento celere e puntuale – su espressa indicazione della stessa stazione appaltante ( intervento che dovrà avvenire entro due ore dalla segnalazione della stazione appaltante) la penale, pari allo 0.1% dell’ammontare netto contrattuale sarà applicata per ogni ora di ritardo.

Si precisa che gli interventi di cui al secondo paragrafo - ad oggi non prevedibili – per cui sarà richiesto l’intervento entro **due** ore dalla segnalazione, saranno individuati di volta in volta dalla stazione appaltante.

### 4) Riferimento art. 15 “Contenuto della busta B – offerta tecnica” del disciplinare di gara

Con riferimento al documento citato, in cui è riportato:

#### IMPIANTI SEMAFORICI

- IS-PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti A.1.1 e A.1.2; (.....)

#### ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- IP-PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti

Si chiede di confermare che:

è possibile inserire allegati, di diversi formati (schede tecniche, elaborati grafici e altra documentazione), alle relazioni di IS – PG Piani Gestionali e IP – PG Piano Gestionale.

**RISPOSTA:** Si conferma che è possibile inserire allegati, di diversi formati, alle relazioni di IS – PG Piano Gestionale e IP – PG Piano Gestionale

### 5) Riferimento CD consegnato in fase di sopralluogo

Con riferimento al documento:

“REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SHAPEFILE”

Sezione REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FERRARA (Mod. 1) pag. 2, in cui è riportato che:

AZIONE 6) Compilazione campi dello stato di fatto (SF\_\*)

La compilazione di questi campi non va eseguita per le seguenti casistiche: SF\_RILIEVO= ESCLUSO, NON RILEVATO

Per quanto riguarda i punti luce serie (QUAD = CABINA) dovranno obbligatoriamente essere compilati solo i campi relativi ai sostegni (SF\_T\_SOS, SF\_MAT\_SOS, SF\_VER, SF\_HFT, SF\_CON\_SOS).

AZIONE 7) Compilazione campo SF\_RILIEVO

SF\_RILIEVO = “ESCLUSO”, dato già indicato nella tabella, significa che l’intervento è in fase di realizzazione o realizzato e non dovrà essere ricompreso nel progetto.

Bisognerà comunque procedere all'inserimento dei dati energetici relativi alle aree in oggetto desumibili dall'elaborato B.4 CE della "Relazione tecnica illustrativa sui consumi energetici degli impianti e risparmio" (potenza media a punto luce), oppure la ditta avrà facoltà di eseguire un rilievo dettagliato dei succitati punti luce.

Si chiede di confermare che:

il concorrente potrà quindi escludere i punti luce identificati con il suffisso ESCLUSO nella colonna SF\_RILIEVO del file PL\_Ferrara dalla progettazione definitiva e che bisognerà comunque procedere all'inserimento dei dati energetici relativi alle aree in oggetto desumibili dall'elaborato B.4 CE della "Relazione tecnica illustrativa sui consumi energetici degli impianti e risparmio" (potenza media a punto luce), oppure la ditta avrà facoltà di eseguire un rilievo dettagliato dei succitati punti luce.

**RISPOSTA:** Si conferma che i punti luce identificati con il suffisso "ESCLUSO" nella colonna SF\_RILIEVO potranno essere esclusi dalla progettazione definitiva e che bisognerà comunque procedere all'inserimento dei dati energetici relativi alle aree in oggetto desumibili dall'elaborato B.4CE della "Relazione tecnica illustrativa sui consumi energetici degli impianti e risparmio" (potenza media a punto luce, oppure la ditta avrà facoltà di eseguire un rilievo dettagliato dei succitati punti luce.

#### 6) Riferimento Documento B.1 IP-RG

Con riferimento al documento:

B.1 IP – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA pag. 29

Capitolo 2. Proposta progettuale

Paragrafo 2.8. Estensione di impianti

In cui è riportato che: "In accordo con l'Amministrazione comunale si indica l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti, e relativi sostegni, quadri e linee elettriche di alimentazione in brevi tratti stradali di completamento o in parchi / zone buie".

Si chiede di confermare che:

il numero TOTALE dei punti luce aggiuntivi, come indicato in tabella, è di 259 e che tale numero non potrà variare.

Inoltre, si chiede di specificare se:

i punti luce aggiuntivi dovranno essere sia inseriti nel database relativo allo shapefile "progetto PL" fornito base di gara e sia rappresentati negli elaborati grafici.

**RISPOSTA:** Si conferma che il numero totale dei punti luce aggiuntivi è di 259 e che tale numero non potrà variare in fase di gara.

I punti luce aggiuntivi dovranno essere inseriti nel progetto offerto, quindi in tutti gli elaborati progettuali, compresi il data base relativo allo shapefile "progetto PL" fornito in fase di gara, e gli elaborati grafici.

#### 7) Riferimento Documento B.1 IP-RG

Con riferimento al documento:

B.1 IP – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA pag. 30 e pag 31

Capitolo 2. Proposta progettuale

Paragrafo 2.9. Rimozione completa

In cui è riportato che: “Con tale intervento si intende la demolizione completa degli impianti esistenti, individuati nelle planimetrie di progetto allegate”.

E in riferimento: agli elaborati grafici (planimetrie interventi in progetto) compresi da: B.1 IP.pr-1 – Tavola degli interventi sui punti luce a: B.1 IP.pr-24 – Tavola degli interventi sui punti luce;

si chiede di confermare che:

per i tali impianti, individuati nelle planimetrie a base di gara e quantificati nella relazione tecnica illustrativa, è prevista la rimozione completa e non una riqualificazione illuminotecnica.

**RISPOSTA:** Si conferma che per gli impianti indicati nel progetto di gara oggetto di “Rimozione completa” è prevista la completa rimozione, come dettagliato nel paragrafo “2.9 Rimozione completa” del documento “B.1IP-RG Relazione tecnica illustrativa degli interventi previsti sugli impianti di illuminazione pubblica”.

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 28 MAGGIO – PG 66584/2018**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto evidenziata ed, in particolare, alle previsioni dell’art. 22 del disciplinare, afferenti la Clausola Sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, si chiede di specificare, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI, quale delle imprese raggruppate (mandataria o mandante) abbia l’obbligo di assunzione del personale dell’operatore uscente, ovvero se il personale possa essere assorbito indifferentemente dalla mandataria, quanto dalla mandante.

Si chiede altresì se detto obbligo possa essere adempiuto dal RTI anche attraverso un proprio subappaltatore e se l’assunzione possa avvenire tramite contratto a tempo determinato.

Infine, si richiedono informazioni dettagliate su tipo di contratto in essere con detto personale (contratto collettivo applicato, orario di lavoro, sede di lavoro, ecc.) al fine di valutare la compatibilità con l’organizzazione dell’impresa che dovrà assorbire i suddetti lavoratori.

**RISPOSTA:** La “clausola sociale” deve solo comportare priorità nell’assorbimento del personale uscente, mentre non può comportare obbligo di integrale assorbimento (pareri ANAC n. 41 del 2013 e 40 del 2014). L’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante intendendosi.

Pertanto l’obbligo di riassorbimento ricade esclusivamente in capo all’appaltatore subentrante, intendendosi per tale l’RTI nel suo complesso, e poiché, come previsto dall’art 48 c. 5 del D.LGs 50/2016, l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale, tutti i componenti dell’RTI assumono l’obbligo di riassorbimento.

Per quanto sopra spiegato, non può invece ipotizzarsi l’obbligo di riassorbimento in capo ad eventuali subappaltatori.

La giurisprudenza ha chiarito che è illegittima la clausola sociale che non si limiti ad assicurare i livelli occupazionali, ma imponga la tipologia di contratto di lavoro da stipulare, traducendosi in una vera e propria sostituzione indebita nella struttura organizzativa e nelle scelte imprenditoriali degli operatori economici (Tar Lombardia, Milano, 6 aprile 2018, n. 936) pertanto la forma contrattuale che sarà applicata ai lavoratori sarà una valutazione esclusiva della stazione appaltante.

## **RISPOSTA ALLA PEC DEL 31 MAGGIO – PG 68341/2018**

Un Consorzio di Cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 48 comma 7, è tenuto ad indicare la consorziata esecutrice in fase di offerta.

Si chiede pertanto se sia consentita la cosiddetta designazione “a cascata”, ovvero che la consorziata esecutrice indicata dallo scrivente, nel caso sia un Consorzio, possa a sua volta indicare la propria associata incaricata di eseguire i lavori in caso di aggiudicazione.

**RISPOSTA:** Si richiama l'orientamento espresso da ANAC con deliberazione del 10 gennaio 2007, secondo cui “un consorzio di cooperative costituito ai sensi della legge n. 422/1909 può designare quale soggetto esecutore dell'appalto un consorziato che è a sua volta un consorzio, il quale deve individuare, fin dalla presentazione dell'offerta, l'impresa esecutrice dell'appalto”. Pertanto si conferma la possibilità di effettuare una “doppia designazione”.

## **RISPOSTA ALLA PEC DEL 22 MAGGIO – PG 64194/2018**

Premesso che la natura dell'appalto in oggetto è quella di un appalto di rendimento energetico per impianti di illuminazione pubblica consistente nei servizi aggregati, necessariamente complementari tra loro, di servizio di fornitura di energia elettrica, servizio di gestione impianti e rispetto degli obiettivi di consumo massimo di energia elettrica, servizio di manutenzione ordinaria, servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento, realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica ed impiantistica. Si tratta quindi di **Appalto di Servizi**.

**Di seguito si procede con le risposte ai singoli quesiti:**

Con riferimento alla documentazione messa a disposizione sul sito del Comune di Ferrara, in prima istanza:

1 – non si comprende e non è chiaro se l'appalto è a CORPO o a MISURA e pertanto l'informazione dove appare;

**RISPOSTA:** L'appalto in oggetto si configura come appalto misto a prevalenza servizi, in cui gli investimenti realizzati sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica concordati. Non è quindi possibile individuare una remunerazione a corpo o a misura.

2 – E' STATO OMESSO e non compare nella bozza del contratto e/o nel disciplinare di gara, quanto previsto dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 all'art. 35 c. 18 circa il 20% di anticipazione e relativa fidejussione da presentare, un diritto dell'APPALTATORE e quindi istruzioni più dettagliate per la “BUSTA A”;

**RISPOSTA:** L'anticipazione del 20 % del prezzo riguarda esclusivamente appalti di lavori: il legislatore ha ritenuto che “il mutato contesto economico, caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale, aggravata dalla stretta creditizia, ha imposto di ripristinare temporaneamente un istituto volto a consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese iniziali nell'esecuzione di un appalto di lavori” (art. 26 –ter del D.L. 21-6-2013, n. 69 - Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98).

L'appalto in questione è un appalto di servizi, in cui gli investimenti realizzati sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica concordati. Non sarà quindi concessa l'anticipazione del 20%.

3 – E' STATO OMESSO, nei criteri di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del nuovo Codice e nel disciplinare di gara, all'art. 18 quanto previsto circa il COSTO DEL CICLO DI VITA art. 96 c. 1-2 da valutare e quindi adeguamenti per il punteggio più dettagliati per la “BUSTA C”

**RISPOSTA:** Precisando ancora una volta che l'appalto in oggetto si configura come appalto misto a prevalenza servizi, riteniamo che in luogo di COSTO DEL CICLO DI VITA, si debba parlare più propriamente di MANUTENZIONE. Pare del tutto evidente nella documentazione di gara, che la scrivente stazione appaltante ha tenuto conto dei costi di manutenzione, e che gli stessi sono stati individuati tra gli elementi di valutazione.

4 – Si chiede l'atto di verifica della progettazione di cui all'art. 26 c. 1 e art. 23 c. 9 del Codice, nonché il documento preliminare alla progettazione art. 15 del DPR 207/2010 in relazione all'art. 23 c. 4 del Codice, poiché non quadrano alcune partite economiche ed informazioni di processo. In relazione alla corrispondenza di ciò che prevede il Codice e di ciò che è stato prodotto, dai progettisti, esterni, interni all'Amministrazione Pubblica, nonché evidenza del dibattito pubblico di cui all'art. 23 c. 5 del codice e art. 22 c. 1;

**RISPOSTA:** Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

5 – Il quadro tecnico QTE di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 prevede specificatamente 12 voci, il QTE invece predisposto dai progettisti è DIFFORME in cui si prevedono agli ONERI FINANZIARI, al rigo A2.7 Oneri finanziari € 15.247.128,55 Vedi documento B.4 QE che invece sono un rischio dell'imprenditore, si intravede pertanto un PRESUNTO DANNO ERARIALE, si chiede pertanto se nella contabilità dei lavori futuri andranno conteggiati gli oneri finanziari o cosa?

**RISPOSTA:** Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

6 – Il Capitolato speciale d'appalto, ovvero il disciplinare di gara prevede al punto 7.3 lettera D il requisito dei "Punti Luce superiore a 11.980 punti luce e le limitazioni di DICHIARATIVE 2DI NON ESSERE DIPENDENTE..... ecc..... ecc..." , E' STATA OMESSA per la BUSTA A la dichiarazione inerente il POSSESSO di detti requisiti, nonché la DICHIARAZIONE, si prega pertanto di dare istruzioni più dettagliate a riguardo;

**RISPOSTA:** Con riferimento alla mancata allegazione di modulazione attestante il possesso dei requisiti, pare necessario fare presente a codesto rispettabile operatore che il DUGE è un modello autodichiarativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, introdotto dal legislatore appunto per sostituire i singoli moduli che erano predisposti ad ogni singola procedura.

Pare quindi evidente che i singoli partecipanti, dichiarano il possesso dei requisiti mediante la presentazione del modello DGUE.

7 – Si comunica che da sondaggi effettuati, sembrerebbe che il progettista/progettisti di cui al PROGETTO MESSO A DISPOSIZIONE, coopererebbe e assisterebbe un GRUPPO FRANCESE: "XXXXX" che partecipa alla competizione, CREANDO UN INGIUSTO SVANTAGGIO;

**RISPOSTA:** In riferimento all'affermazione riportata al punto 7), l'Amministrazione, nel caso si verificasse l'ipotesi prefigurata, valuterà in sede di gara le decisioni dovute.

8 – Si riscontra violazione dell'art. 30 comma 2 del Codice in quanto nel DVD ritirato, di cui al sopralluogo obbligatorio, viene richiesto in aggiunta "la compilazione e consegna" dell'effettivo censimento di tutti i punti luce, con anche la marca esistente, se si consideri in più nel limite di detto sopralluogo 7 giorni prima della scadenza della gara, praticamente impossibile, ma CREANDO UN INGIUSTO SVANTAGGIO, che privilegierebbe l'attuale gestore HERA LUCE nonché violazione dell'art. 42 del Codice SUL CONFLITTO D'INTERESSE.

**RISPOSTA:** Non vi è alcuna norma, nazionale o comunitaria, che preveda l'esclusione da procedure ad evidenza pubblica aperte del gestore uscente. Quest'ultimo deve avere le medesime chance degli altri operatori. Non si può parlare di ingiusto vantaggio, in quanto tutti gli appalti di servizi in essere hanno per loro natura un gestore uscente e questo è esclusivamente un dato di fatto.

9 – Si chiede e si invita il RUP al suo ruolo con l'applicazione dell'art. 31 c. 4 c) del Codice, da parte del RUP, ovvero le disposizioni contenute nell'art. 15 del DPR 207/2010 e specificatamente, particolarmente poiché sono stati omessi i documenti TECNICI ECONOMICI DI CONFORMITA' PREVISTI di cui all'art. 14 c. 2 lett. d) del DPR 207/2010 – completamente omesso e che tratta “ d) elaborato tecnico economico contenente 5 PUNTI:

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.

**RISPOSTA:** Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

10 – Si chiede esibizione e produzione dei documenti OMESSI e di pertinenza dei progettisti e di quanto previsto dall'art. 18 del DPR 207/2010 c. 1 nel dettaglio lett. c) ASSET ECONOMICI FINANZIARI 4° e 5° trattino.

**RISPOSTA:** Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

11 – Si chiede inoltre disposizioni più dettagliate inerenti al documento DGUE, previsto nella BUSTA A, che dal 18 aprile è solo elettronico – art. 85 c. 1 del Codice.

**RISPOSTA:** Con riferimento al DGUE, l'operatore, giustamente ricorda che dal 18 Aprile u.s. il DGUE deve essere presentato in formato elettronico, non riscontrando tuttavia che la procedura in oggetto è stata pubblicata il 28 Marzo u.s., dunque ben prima dell'obbligo di previsione del DGUE in formato elettronico. A ragion del vero si evidenzia altresì che tutte le stazioni appaltanti hanno termine sino al 18 Novembre 2018 per creare la piattaforma che consenta la formulazione del DGUE elettronico.

12 – Si chiede modalità espressa per consentire il diritto dell'OPERATORE ECONOMICO previsto dall'art. 173 c. 3 del Codice – SOLUZIONE INNOVATIVA, come ulteriore implementazione di quanto già rilevato e non conforme, sui criteri di aggiudicazione art. 95 c. 2 – art. 96;

**RISPOSTA:** L'articolo 173 comma 3 del codice degli appalti fa espressamente riferimento ad appalti di concessione. Nell'appalto in oggetto, trattandosi di appalto di servizi, la stazione appaltante ha garantito all'articolo 4 del Capitolato Speciale la possibilità per tutti i partecipanti di offrire apparecchi di altre marche e modelli purché equivalenti.

13 – Al fine di un principio di TRASPARENZA – NON DISCRIMINAZIONE – PARITA' DI TRATTAMENTO, si chiede ai sensi dell'art. 79 c. 3 e c. 5 del Codice una CONGRUA PROROGA DEI TERMINI.

**RISPOSTA:** L'Amministrazione pubblicherà la proroga sul sito del Comune.

14 – Si riscontra inoltre,

a) ai fini di precisazioni giuridiche, che l'allegato 5 non viene menzionato come facente parte dei documenti di gara, vedasi la pagina 1 del Disciplinare di gara, mentre nello stesso disciplinare il documento viene menzionato ben 8 volte, si prega pertanto di apporre le dovute notifiche;

b) si riscontra inoltre a pag. 6 del disciplinare di gara, circa la quota del 30% subappaltabile, che l'importo riportato del 30% non corrisponde al 30% dei lavori e si prega di rettificarlo con le dovute modifiche.

**RISPOSTA:**

a) Per mero errore formale l'allegato 5 non è citato alla pag. 1 del disciplinare nell'elenco iniziale di tutta la documentazione di gara, ma è citato correttamente all'interno dello stesso documento e presente in allegato alla documentazione di gara.

b) Con riferimento alla quota di subappalto, l'art 105 del D.Lgs 50/2016, indica che la quota massima subappaltabile è pari al 30% del valore dell'appalto.

**ANCHE SE IN RIDONDANZA SI RIEPILOGA PER ALTRA FONTE EVIDENZIATA:**

A – Informazioni circa il nominativo dell'attuale gestore circa l'energie elettrica, se un gestore solo o più gestori su vari "IPOD" e se son state effettuate in passato sostituzioni già applicando tecnologia LED e se si dove e su quali impianti ed anno e il nominativo dell'attuale società che gestisce la manutenzione ordinaria straordinaria del Comune di Ferrara per quanto attiene gli interventi in oggetto, conferma se Hera Luce.

**RISPOSTA:** Tutte le informazioni richieste, che sono utili alla formulazione dell'offerta, sono contenute nella documentazione di gara o desumibili dal sopralluogo.

B – Nel progetto preliminare di fattibilità non compaiono tutti i costi relativi allo smaltimento delle attuali lampade che andranno ad essere sostituite con la tecnologia LED, se è una nostra svista si prega di indicarci in quale parte si trova questa informazione.

**RISPOSTA:** trattandosi di appalto di servizi, i costi di smaltimento sono ricompresi nelle voci presenti nella documentazione di gara.

C – Nel progetto preliminare, stante le informazioni di stampa del 28 marzo 2018 su giornale La Nuova, non compare il nuovo intervento da realizzare nella zona di "via Gulinelli" che è una priorità; se è una nostra svista si prega di indicarci in quale parte si trova questa informazione, nel progetto preliminare.

**RISPOSTA:** per la formulazione delle offerte, l'unica documentazione da considerare è quella di gara.

**SI CHIEDE INOLTRE:**

D – Copia del "Documento preliminare alla Progettazione redatto dal RUP (art. 15 D.P.R. 207/2010): specificatamente conoscenza dei punti di cui:

- art. 15 comma 5 lettera c) "se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura"

- art. 15 comma 6 lettera l): dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere.

**RISPOSTA:** Per la parte relativa agli investimenti iniziali, si tratta di una remunerazioni a corpo.

E - Informazioni più dettagliate circa la Clausola di Assistenza tecnica fondo EEEF:

- Il progetto definitivo con le migliorie che si riportano in sede di gara, da chi viene pagato?

- Il progetto esecutivo che l'appaltatore dovrà far predisporre dopo l'aggiudicazione, da chi viene pagato?
- Qual è il modello finanziario sotteso alla PROCEDURA FONDO EEEF, ovvero qual è la formula finanziaria predisposta per l'attuazione del programma. (VAN – TIR – ADSCR)
- Qual è la specifica di cui all'importo 408.975,00 definita come Assistenza Tecnica al Comune di Ferrara?
- Si chiede copia del documento sottoscritto dal Comune di Ferrara e il Fondo EEEF e SIPRO, di cui al disciplinare di gara punto 21
- Si osserva che i Contratti di Prestazione Energetica, ricadono nei contratti di PPP – Partenariato Pubblico Privato e che pertanto la tipologia di contratto implica regole di gara e di partenariato differenti, nonché documenti parzialmente differenti da quelli che si riscontrano nella presente gara.

**RISPOSTA:** Il Fondo EEEF supporta solo la predisposizione della documentazione di gara, per ogni altra informazione relativa al fondo si consiglia una lettura approfondita al seguente sito: <https://www.eeef.eu/home-it.html>

Si ritiene che il documento richiesto non sia utile per la formulazione dell'offerta.

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 6 GIUGNO – PG 71858/2018**

Premesso che:

1. per la partecipazione alla gara è richiesta una garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
  2. il 10/04/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 31 del 19/01/2018) “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli art. 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016”, con il quale si adottano i nuovi schemi tipo per le garanzie provvisorie e che si applica a tutti i bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore;
  3. il bando di gara è stato pubblicato prima che il suddetto D.M. 31/2018 entrasse in vigore;
- si chiede a codesta Amministrazione se la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata sotto forma di fideiussione, debba seguire lo schema tipo indicato dal predetto D.M. 31/2018 oppure debba seguire lo schema tipo indicato dal D.M. 123/2004.

**RISPOSTA:** La disciplina degli schemi di contratto tipo del D.M. 31 del 19.01.2018 trova applicazione unicamente rispetto alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, l'operatore dovrà presentare fideiussione secondo lo schema tipo indicato dal D.M. 123/2004

- Si chiede di confermare che il software utilizzato per i calcoli IPEI e IPEA debba essere corredato dal documento di validazione dello stesso.

**RISPOSTA:** Si conferma che per il calcolo dell'IPEA e dell'IPEI può essere utilizzato un software specifico o, in alternativa, i valori calcolati possono essere prodotti tramite appositi tabulati di calcolo autodichiarati dal progettista; in quest'ultimo caso verranno verificati i dati inseriti confrontandoli con quelli delle schede tecniche fornite dai costruttori e per la determinazione dei valori secondo i CAM 2017.

- Con adeguata argomentazione, è possibile utilizzare un fattore di manutenzione diverso da 0,80? Utilizzare un diverso fattore di manutenzione potrebbe penalizzare il concorrente o addirittura escluderlo?

**RISPOSTA:** Per avere la possibilità di confrontare tutti i calcoli illuminotecnici presentati dai diversi partecipanti si chiede di produrli con coefficiente di manutenzione 0,8.

- Utilizzando un sistema CLO (Constant Lumen Output) o altro sistema di regolazione della potenza durante la vita dell'apparecchio al fine di mantenere costante il flusso luminoso a terra, quale potenza è necessario utilizzare ai fini del calcolo energetico, considerando comunque un fattore di manutenzione pari a 0,80? La potenza massima che l'apparecchio raggiungerà a fine vita, la potenza media o la potenza iniziale?

**RISPOSTA:** Per avere la possibilità di confrontare tutti i calcoli illuminotecnici presentati dai diversi partecipanti si chiede di produrli con la potenza massima per coeff 0,8 oppure potenza iniziale con coeff. 0,9.

- Dal momento che la documentazione di gara specifica 5 diversi step di riduzione delle classi illuminotecniche di progetto ai fini dell'individuazione delle classi di esercizio (pagina 39 del documento B.1 IP-RG) , ogni concorrente potrebbe proporre una propria analisi dei rischi per definire diverse riduzioni e quindi il confronto dei consumi potrebbe diventare difficoltoso. Si potrebbe utilizzare, ai fini del conteggio dei consumi, indipendentemente dall'analisi dei rischi svolta dal concorrente e dalle classi di esercizio individuate, solo il coefficiente di riduzione FC indicato nella tabella di pagina 13 del documento B.1 IP-RG? Il calcolo del consumo del singolo punto luce sarebbe pertanto:  $P_{max} \times FC \times \text{ore/anno}$  e il consumo totale la somma dei consumi dei singoli punti luce.

**RISPOSTA:** Per avere la possibilità di confrontare tutti i calcoli illuminotecnici presentati dai diversi partecipanti si chiede di produrli con il coefficiente FC di cui alla tabella di pagina 13.

I 5 diversi step di regolazione verranno valutati ed utilizzati in sede di progettazione esecutiva e in sede di gestione dell'impianto.

- Con adeguata argomentazione e documentazione è possibile proporre e utilizzare sostegni saldati al posto di sostegni trafilati?

**RISPOSTA:** No. I sostegni dovranno essere unicamente in acciaio trafilato.

- Con adeguata argomentazione e documentazione è possibile proporre e utilizzare sostegni in alluminio estrusi al posto di sostegni in acciaio trafilati?

**RISPOSTA:** No. I sostegni dovranno essere unicamente in acciaio trafilato.

- Si prega cortesemente di chiarire se tutti i sostegni debbano seguire la specifica "Spessore minimo del tronco di base 4 mm" (7a riga di pag. 8) di cui al punto 1.4. Sostegni del documento B.4 RT – Relazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti oppure se valgano le prescrizioni di cui alle tabelle "Misure pali trafilati conici" e "Misure pali trafilati rastremati" riportate a pagina 9 e 10 della medesima relazione.

**RISPOSTA:** Per le caratteristiche dei sostegni si fa riferimento alle tabelle riportate nella relazione. Particolari spessori potranno essere richiesti per esigenze specifiche che saranno definite in fase di progettazione esecutiva.

- In alternativa alla punzonatura o alla targhetta in alluminio sui sostegni è possibile proporre la marcatura adesiva in poliestere argentato?

**RISPOSTA:** Sì si possono proporre soluzioni alternative, la valutazione di tale proposta verrà svolta dalla Commissione giudicatrice.

- Si prega cortesemente di chiarire se le lanterne semaforiche debbano seguire le prescrizioni del punto 2.4. “Lanterne semaforiche a led” del documento B.2 ISS – RG “Relazione tecnica illustrativa degli interventi previsti sugli impianti semaforici” (pag. 6) nella parte in cui recita “Le lanterne semaforiche previste sono costituite da un corpo in policarbonato di colore giallo e nero” oppure le indicazioni del punto 2.1. “Lanterne semaforiche a led” del documento B.4 RT - Relazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti (pag. 19) nella parte in cui recita “La lanterna semaforica con ottica a Led, deve mantenere invariato il concetto progettuale dell’insieme e l’estetica attuale degli impianti”.

**RISPOSTA:** Si devono seguire le prescrizioni di cui al punto 2.1. “Lanterne semaforiche a led” del documento B.4 RT - Relazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti.

- Si chiede di fornire chiarimenti o indicazioni integrative per la compilazione dello shape file “PL\_Ferrara”, contenuto nel DWD consegnato in sede di sopralluogo e più precisamente:

1. vengono riscontrati n.4 punti luce con ID 26558, 26559, 26660, 26561 (oltre posizione 26557) che secondo le “regole per la compilazione dello shape file PL Ferrara” (Mod.1) punto 2) “Inserimento nuovo punto luce” dovrebbero essere assegnati ai punti luce con codifica “NEW\_RILEVATO”. Al contempo vengono riscontrati n.4 ID non assegnati (22313, 22314, 26254 e 26255). Si chiede al fine di poter riallineare le numerazioni del campo ID alle “regole per la compilazione dello shape file PL Ferrara” (Mod.1) punto 2) “Inserimento nuovo punto luce”, di poter riassegnare le seguenti numerazioni ID: attuale ID 26558 nuovo ID 22313, attuale ID 26559 nuovo ID 22314, attuale ID 26560 nuovo ID 26254, attuale ID 26561 nuovo ID 26255

**RISPOSTA:** Si conferma che è possibile assegnare gli ID come richiesto: attuale ID 26558 nuovo ID 22313, attuale ID 26559 nuovo ID 22314, attuale ID 26560 nuovo ID 26254, attuale ID 26561 nuovo ID 26255.

2. vengono riscontrati diversi punti luce per illuminazione architettuale o monumentale con profilo di riduzione "1\_RID30% (M4-M5-P2-P3)". Si chiede di poter modificare tale campo con profilo di riduzione "4\_RID 0% (MONUMENT)".

**RISPOSTA:** Si conferma che è possibile modificare il campo del profilo di riduzione dell’illuminazione architettuale che risulta essere con profilo “1\_RID30% (M4-M5-P2-P3) con profilo “4\_RID0% (MONUMENT)”.

3. specificare se per i punti luce, in cui la compilazione del campo SF\_POS risulta essere = "PA", "IN", "SF", "AT" (quindi privi di sostegno vero e proprio) sia necessario compilare il campo SF\_CON\_SOS.

**RISPOSTA:** Si conferma che per i punti luce che nel campo SF\_POS hanno come codifica “PA”, “IN”, “SF”, “AT” cioè privi di sostegno vero e proprio non è necessario compilare il campo SF\_CON\_SOS.

- I punti luce riconducibili a nuove opere di urbanizzazione, non ricompresi nel progetto di gara e identificati da campo SF\_RILIEVO = "NEW\_RILEVATO", devono essere considerati nel calcolo del risparmio energetico?

**RISPOSTA:** Si precisa che i punti luce riconducibili a nuove opere di urbanizzazione, indicati con "NEW\_RILEVATO" nel campo SF\_RILIEVO, devono essere considerati nel calcolo del risparmio energetico.

- Si chiede di fornire chiarimenti in merito alla inclusione o meno dei valori energetici relativi ai punti luce afferenti al quadro 779, precompilati nello shape file "PL\_Ferrara", in quanto il succitato impianto risulta attualmente in esercizio.

**RISPOSTA:** Tutto l'impianto sotteso al quadro 779 (quadro e punti luce) a seguito di recente edificazione per nuova urbanizzazione dovrà essere mantenuto e non eliminato come indicato nello shapefile nei campi SP\_INT\_AIL e SP\_INT\_SOS e quindi incluso nel calcolo energetico.

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 6 GIUGNO – PG 71823/2018**

Si sottopongono a codesta Spettabile Amministrazione i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento all'appalto in oggetto, e in particolare, al requisito di capacità Tecnica e Professionale richiesto al punto 7.3 B) del Disciplinare di gara e alla Vostra risposta al chiarimento del 22.05.2018, si chiede di chiarire ulteriormente e di confermare che in caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale, al fine di garantire il "favor participationis", sia corretta l'interpretazione che il requisito in questione possa essere posseduto da un solo membro dell'RTI considerando che lo stesso è ricompreso nel fatturato specifico di cui al punto 7.2 B) che deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso senza percentuali minime in capo alle mandanti.

**RISPOSTA:** 1) Come indicato nella risposta al quesito del 22.05.2018 nonché nella risposta al quesito pervenuto il 18.04 u.s., si precisa che il Consiglio di Stato ha specificato – con la sentenza n. 560 (V Sezione, del 8 febbraio 2017) – che il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria e non anche il possesso dei requisiti: la ratio della norma è quella di evitare che la società mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria nell'esecuzione dei lavori: non incidendo a tal riguardo la ripartizione percentuale dei requisiti di partecipazione tra società mandante e mandataria all'interno del R.T.I. Pertanto, fermo restando che i requisiti economico finanziari di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara debbano essere dimostrati dal RTI nel suo complesso, e che debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, si conferma che non è richiesta una percentuale minima dei requisiti economico e finanziari in capo alle imprese mandanti. **Rimane l'obbligo** per i concorrenti di garantire ad ogni modo la qualificazione delle imprese componenti il raggruppamento per la parte di prestazioni chiamate a svolgere e dunque l'operatore componenti un RTI dovrà comunque essere qualificato per la parte di prestazione che dovrà eseguire.

2. Si chiede di confermare che in luogo della "Lettera di esito" richiamata nel chiarimento n. 4) del 09.05.2018, sia ritenuta equiparabile per il soddisfacimento del requisito richiesto al punto 7.3 B), la presentazione dell'Estratto Conto acquisito dal GME dal quale si evince il numero dei TEE

attribuiti a ciascun progetto presentato.

**RISPOSTA:** Come indicato nella risposta al quesito del 09.05 u.s., l'operatore dovrà inoltrare copia integrale della ricevuta della prima Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) o Proposta

*di Progetto e Programma di Misura (PPPM), relativa al contratto in questione, **unitamente** alla “Lettera di esito” successivamente trasmessa dal GSE.*

*I documenti RVC e PPPM potranno eventualmente essere espunti di quelle parti non interessanti ai fini della verifica del requisito (es: algoritmi di calcolo dei risparmi, allegati, ecc).*

*Si dovrà comunque poter evincere almeno il tipo di lavori di riqualificazione effettuati, la località coinvolta nonché il codice univoco assegnato dal GSE a RVC o PPPM.*

## **RISPOSTA ALLA PEC DEL 13 GIUGNO – PG 74919/2018**

Formuliamo la presente, al fine di porre il seguente quesito in ordine alla gara di cui all'oggetto.

Viste le disposizioni normative della *lex specialis*, le quali fanno presupporre l'affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato in luogo di un contratto di appalto, come invece indicato negli atti di gara; considerato che non è chiaro l'impegno del finanziamento in particolare con riferimento alla clausola di assistenza tecnica Fondo EEEF di cui al paragrafo 21 del disciplinare, il quale impone di fatto l'impiego del Fondo EEEF, stante la previsione di un rimborso di euro 408.975,00.

Tutto ciò premesso si chiede di chiarire:

- se la procedura di affidamento abbia ad oggetto un appalto ovvero una concessione partenariato pubblico privato;
- il dettaglio delle c.d. spese di assistenza tecnica che giustificano un esborso in favore del Fondo EEEF, obbligatorio in caso di ricorso ad altro finanziatore, per una somma complessiva pari ad euro 408.975,00;
- quali accorgimenti ed adempimenti in termini di riservatezza sono stati assunti dal Comune in ordine alle informazioni detenute dal fondo nella persona dell'ing. Paola Rusconi;
- quali sono le condizioni di finanziamento offerte dal Fondo EEEF, in considerazione anche della possibile incidenza delle medesime sulle offerte dei concorrenti, anche in termini di disparità di trattamento che condizioni diverse che potrebbero generare.

**RISPOSTA:** “L'appalto in oggetto, in base alla disciplina Eurostat ed alla normativa comunitaria e nazionale, si configura come appalto misto a prevalenza servizi, in cui gli investimenti realizzati sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri crediti di prestazione energetica concordati e non quindi come un contratto di partenariato pubblico privato. In considerazione della presenza di un pagamento della fornitura da parte della stazione appaltante precedente all'eventuale risparmio generato, l'appaltatore non assume alcun rischio (se non in parte residuale) dal momento che il rischio operativo resta in capo al pubblico. Infatti, non vi è alcuna fluttuazione della domanda né la necessità/incentivo per il privato di migliorare oltre un certo livello – proposto in gara – la performance energetica degli edifici posto che l'offerta formulata in gara avrà tenuto in considerazione il livello di risparmio da generarsi per consentire il rientro dei capitali investiti.

L'unico rischio che rimane in capo ai privati è quello, minimo e rimediabile, che gli interventi energetici non determinino il risparmio atteso, ma in questo caso il privato appaltatore potrà effettuare le necessarie correzioni per raggiungere il livello necessario.

La forbice tra il consumo effettivo post investimenti in miglioramento energetico ed il canone corrisposto dalla stazione appaltante per la fornitura coprirà completamente l'investimento iniziale inclusi gli oneri finanziari, motivo per cui l'appalto non può configurarsi come un contratto di partenariato, in cui l'operatore economico sarà chiamato a sopportare il rischio di costruzione ed

uno tra i rischi di disponibilità e domanda dovendo quindi collegare la propria, solo eventuale, remunerazione alla capacità di generare ricavi dall'opera avuto in gestione.

Il dettaglio delle spese è il valore aggregato indicato tra i documenti di gara.

Come indicato in disciplinare di gara, tutti quesiti relativi al fondo EEEF potranno essere rivolti all' Paola Rusconi, all'indirizzo email [paola.rusconi@db.com](mailto:paola.rusconi@db.com).

Si fa presente altresì che tutti i professionisti coinvolti nelle procedure di aggiudicazione – e quindi sia i professionisti del Comune, sia quelli relativi al Fondo EEEF - sono tenuti, secondo la vigente normativa, a stringenti obblighi e modalità a cui ispirare la propria condotta nello svolgimento di compiti e funzioni tra cui l'obbligo di riservatezza delle informazioni inerenti l'appalto stesso.

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 14 GIUGNO – PG 75396/2018**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare a:

1 - Risposta alla pec del 21 maggio 2018 P.G. 63365 al chiarimento n. 2 (riferimento all'art. 4 del CSA "interventi iniziali"), si chiede di confermare che la campionatura di eventuali apparecchiature di marche o modelli differenti rispetto a quelli previsti a base di gara, non debba essere consegnata contestualmente alla consegna dell'offerta, bensì solo su richiesta di codesta Stazione appaltante durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica, con un preavviso di 5 giorni come già precisato nella risposta sopra menzionata.

**RISPOSTA:** Come indicato nella risposta al quesito pervenuto il 21.05 u.c., nel caso in cui l'operatore dovesse proporre apparecchiature di marche o modelli differenti dovrà presentare nella busta B dettagliata relazione tecnica contenente anche i calcoli illuminotecnici

La stazione appaltante comunicherà, durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica e comunque con un preavviso minimo di almeno 5 giorni, tempi e modalità per la visione dell'apparecchiatura indicata come equivalente, fermo restando che l'apparecchiatura dovrà essere consegnata presso i luoghi della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, qualora l'operatore abbia presentato in sede di gara apparecchiature di marche e modelli equivalenti, dovrà presentare altresì una scheda comparativa dei prodotti con evidenza delle caratteristiche tecniche, dei materiali dei vari componenti, del sistema di proiezione della luce, dei rendimenti e della durata di vita, e della relazione che giustifichi la scelta e l'equivalenza dei prodotti sostituiti con quelli richiesti in Allegato servizio di riqualificazione energetica ed impiantistica. Nel caso degli apparecchi previsti in "zone di pregio", come ad esempio il centro storico del capoluogo e i centri delle frazioni, per motivi legati ad aspetti estetici dell'installazione, sarà necessario rispettare la forma estetica e il colore indicato nell'Allegato servizio di riqualificazione energetica ed impiantistica. Le schede tecniche relative ai prodotti destinati alle zone di pregio dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima della stipula del contratto; considerati gli aspetti estetici legati a questa particolare installazione, e le possibili diverse indicazioni da parte della Soprintendenza, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario di presentare altre soluzioni.

2 – risposta alla pec del 9 maggio 2018 P.G. 57620 al chiarimento n. 7 (riferimento all'art. 15 "Contenuto della busta B – offerta tecnica" del disciplinare di gara), paragrafo b), si chiede di confermare che il documento denominato "Piano gestionale", da inserire tanto nel fascicolo "IMPIANTI SEMAFORICI" quanto nel fascicolo "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" debba essere costituito da un'unica relazione di massimo 60 facciate contenente rispettivamente le valutazioni di cui ai criteri A.1.1 e A.1.2 per gli "IMPIANTI SEMAFORICI" e C.1.1, C.1.2, C.1.3 e C.1.4 per

“ILLUMINAZIONE PUBBLICA” (come indicato a pag. 20 del Disciplinare di gara) e non già da n. 3 relazioni distinte di massimo 60 facciate cadauna.

Si chiede altresì di confermare che le relazioni sottoelencate siano parte integrante esclusivamente del progetto tecnico definitivo:

- a) relazione generale e impatto ambientale;
- b) relazione tecnica e relazione specialistica;
- c) rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico.

**RISPOSTA:** Le relazioni gestionali dovranno essere n.3 distinte per sezione (Illuminazione Pubblica, Impianti Semaforici, Smart City), di massimo 60 facciate cadauna e dovranno essere inserite all'interno dell'offerta tecnica.

3 – pag. 23 del documento denominato B.1 IP-RG-RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI PROGETTO.DOC facente parte del progetto a base di gara, viene testualmente citato:

“I nuovi quadri di comando e protezione, dove previsto il totale o parziale rifacimento, saranno realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

Quadro entro contenitore in vetroresina con grado di protezione non inferiore IP44, completo di griglie di aerazione contrapposte, con vano per alloggiamento contatore, in esecuzione CL2, con all'interno le cablate le apparecchiature di protezione e comando secondo quanto riportato all'interno degli schemi elettrici unifilari allegati al presente documento”

Si chiede di mettere a disposizione degli operatori economici gli allegati contenenti detti schemi elettrici unifilari, poiché non presenti come “allegato” al documento B.1 IP-RG-RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI PROGETTO.DOC.

**RISPOSTA:** pag.23 - refuso, a seguire la dicitura corretta: “secondo quanto riportato all'interno degli schemi elettrici unifilari allegati alla proposta, presentati dai concorrenti”

4 - pag. 22 del documento denominato B.1 IP-RG-RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI PROGETTO.DOC facente parte del progetto a base di gara, viene testualmente citato:

“Si prevede inoltre l'adeguamento normativo e messa a norma di n. 24 quadri elettrici IP, la dismissione completa di n. 8 cabine di trasformazione per la dismissione delle serie con alimentazione dei punti luce in derivazione da nuovi quadri elettrici esistenti posti nelle aree limitrofe e la demolizione di 1 quadro per rimozione impianto (QUADRO nr. 779 via canal Bianco). In caso di accorpamento dei quadri esistenti verranno installati quadri di potenza massima pari a 15 kW”.

Si chiede di confermare che in fase di progettazione definitiva è consentito all'operatore economico di avere libertà nel proporre accorpamenti o l'installazione di nuovi quadri elettrici per alimentare gli impianti afferenti le n. 8 cabine serie.

**RISPOSTA:** pag.22, si conferma che in fase di progettazione definitiva è consentito all'operatore economico di avere libertà nel proporre accorpamenti o installazione di nuovi quadri elettrici.

5 – pag. 20-22 del disciplinare di gara, art. 15 denominato CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, si chiede di confermare che il progetto definitivo suddiviso in n. 3 fascicoli relativi ad ogni settore, quali “IMPIANTI SEMAFORICI”, “SMART CITIES”, “ILLUMINAZIONE PUBBLICA” dovrà contenere, rispetto a ciascun settore richiesto, esclusivamente i documenti ritenuti corretti e pertinenti dall'operatore economico. Quanto riportato nelle pagine sopra citate come indicazione per la redazione del progetto definitivo del settore “ILLUMINAZIONE PUBBLICA”. Verrà altresì considerato come indicazione per la redazione del progetto definitivo del settore “IMPIANTI SEMAFORICI” e “SMART CITIES” escludendo i capitoli non strettamente riferiti a tali settori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si citano tra gli altri i seguenti capitoli: “Analisi dei rischi per ogni zona omogenea”, “Calcoli illuminotecnici per le classi di progetto e di esercizio” etc.

**RISPOSTA:** pag.20-22, si conferma quanto citato.

6 - pag 21-22 del disciplinare di gara, art. 15 denominato CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” – richiesta di consegna dei documenti dell’offerta tecnica in formato digitale salvati in un CD-ROM non riscrivibile, compresi i file in formato .shp, nonché pag. 24 del disciplinare di gara, art. 18.1 denominato PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA – compilazione di tutti i campi tabellari degli shape file con le informazioni valutate in base a diversi criteri ed, in particolare, il criterio C.2.1.0. Qualità e completezza del rilievo dello stato di fatto degli impianti (4 punti).

Tenuto in considerazione che alcune delle informazioni da riportare nelle tabelle degli shape file NON sono ritenute dall’operatore economico indispensabili e necessarie per la predisposizione del progetto tecnico di cui all’offerta di gara, né tantomeno utili nel formato shape poiché, in caso di eventuale aggiudicazione, la scrivente impresa potrebbe utilizzare file di formato diverso, caratteristici del proprio sistema informativo, si chiede di confermare che eventuali informazioni non riportate in dette tabelle potranno essere inserite e descritte all’interno del documento “a) Relazione generale e impatto ambientale” inserito nel progetto tecnico ed ugualmente valutate relativamente alla qualità e completezza del rilievo dello stato di fatto degli impianti.

**RISPOSTA:** pag.21-22, le informazioni relativamente al rilievo possono essere indicate anche nella relazione generale e ivi valutate. La compilazione del database relativo agli shp file è necessario in quanto tale Amministrazione è dotata di sistemi GIS sia per la gestione delle reti per le cartografie territoriali ed essendo tale software e relativi files di uso comune e anche open source in alcuni casi, a differenza di diversi sistemi software proprietari di singole imprese o gestori, si ritiene **NECESSARIO** e **INDISPENSABILE** fornire tali informazioni in formato SHP files o compatibili, **intescambiabili** e **utilizzabili** dai sistemi software dell’Amministrazione Concedente.

7 - Si chiede inoltre di confermare che, a seguito della proroga del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte al 26/07/2018 sia conseguita l’ulteriore estensione del termine ultimo fissato per l’invio delle richieste di chiarimento al 12/07/2018.

**RISPOSTA:** Il termine ultimo, fissato per le richieste di chiarimento rimane invariato e fissato per la data del 21/06/2018.

8 - Si chiede, infine, di confermare che l’orario entro il quale dovranno essere consegnate le offerte rimarrà invariato e pertanto fissato per le ore 12.30.

**RISPOSTA:** Viene confermato l’orario entro il quale dovranno essere consegnate le offerte, fissato per le ore 12:30.

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 15 GIUGNO – PG 75742/2018**

1 – In riferimento al CD consegnato in fase di sopralluogo e al documento “MOD1\_IP\_DESCRIZIONE\_CAMPI” si chiede se la richiesta di compilazione dei campi degli shapefile riportati in Tabella 1 e Tabella 2 sia un refuso, poiché al fine di effettuare una corretta compilazione, è necessaria l’apertura di ogni singolo quadro con tempistiche non compatibili con quelle di gara.

#### **CAMPI DA COMPILARE SULLO STATO DI FATTO:**

CAMPO	TIPO (lunghezza)	DESCRIZIONE
SF_POT_IMP	REAL (10,2)	Potenza impegnata al 100% impianto rilevata tramite apparecchiatura o lettura contatore
SF_STA_ARM	INTEGER (2)	Stato armadio e basamento (vedi tabella 1)
SF_STA_QUA	INTEGER (2)	Stato del quadro (vedi tabella 2)
SF_N_CIRC	INTEGER (10)	Numero di circuiti
SF_RID	STRING (250)	Tipo di riduzione notturna adottata (vedi tabella 3)

Tabella 1

SPECIFICHE SHAPEFILE REGOLATORI

CAMPI ESISTENTI

CAMPO	TIPO (lunghezza)	DESCRIZIONE
ID	INTEGER (9)	Progressivo e totale per tutti i regolatori
ISTAT_COM	STRING (6)	Codice istat comune
DESCRIZION	STRING (200)	Nome vie dell'incrocio (LARGO CASTELLO – VIALE CAVOUR)
QUAD_CAB	STRING (50)	Numero regolatore coincide con numero/nome dell'impianto
MARCA	STRING (50)	Es: BUSNELLI
TIPO	STRING (200)	Es. DIGITROG 962 – 8 FASI
MEMORIA	STRING (200)	Es. V2,8 6E77
OROLOGIO	INTEGER (1)	0 No 1 Si

CAMPI DA COMPILARE SULLO STATO DI FATTO:

CAMPO	TIPO (lunghezza)	DESCRIZIONE
SF_ALIMENT	STRING (2)	Indicare presenza contatore di energia (SI/NO)
SF_COND_RE	INTEGER (9)	Condizioni regolatore (vedi tabella 1)

CAMPI DA COMPILARE SULLO STATO DI PROGETTO:

CAMPO	TIPO (lunghezza)	DESCRIZIONE
SP_INTERVE	STRING (50)	Intervento sul regolatore (vedi tabella 2)
NOTE	STRING (250)	

Tabella 2

Per quel che concerne la compilazione dei campi degli shapefile riportati in tabella 3, risulta ancora più ostico il loro popolamento poiché i valori risultano difficilmente desumibili anche effettuando un sopralluogo puntuale dei quadri di controllo.

SPECIFICHE SHAPEFILE LINEE ELETTRICHE

CAMPI DA COMPILARE SULLO STATO DI FATTO:

CAMPO	TIPO (lunghezza)	DESCRIZIONE
ID	INTEGER (10)	Identificatore univoco della linea, numerico progressivo
SF_QUADRO	STRING (250)	Codice identificativo quadro
SF_TRATTO	INTEGER (10)	Numero del tratto
SF_TIP_LIN	STRING (250)	Tipologia di linea (vedi tabella 1)
SF_INSTALL	STRING (250)	Tipologia di installazione (vedi tabella 2)
SF_STA_CAV	INTEGER (2)	Stato dei cavi (vedi tabella 3)

CAMPI DA COMPILARE SULLO STATO DI PROGETTO:

CAMPO	TIPO (lunghezza)	DESCRIZIONE
SP_INT_LIN	STRING (250)	Intervento sulla linea (vedi tabella 4)
SP_QUADRO	STRING (250)	Codice identificativo quadro di progetto
SP_CIRCUIT	INTEGER (10)	Numero del circuito di progetto
SP_TRATTO	INTEGER (10)	Numero del tratto di progetto
SP_N_CAVI	INTEGER (10)	Numero di cavi di progetto
SP_SEZ_CAV	REAL (10,2)	Sezione dei cavi di progetto
SP_TIP_LIN	STRING (250)	Tipologia di linea (vedi tabella 5)
SP_INSTALL	STRING (250)	Tipologia di installazione (vedi tabella 6)
SP_LUNGHEZ	REAL (10,2)	Lunghezza del tratto in metri
NOTE	STRING (250)	

Tabella 3

**RISPOSTA:** Viene confermata la richiesta di compilazione dei campi degli shapefile, inerenti lo stato di fatto e lo stato di progetto, relativi ai quadri elettrici, alle linee elettriche ed ai regolatori semaforici, ritenendo le tempistiche e le modalità per lo svolgimento delle attività di verifica e sopralluogo compatibili con i tempi concessi in sede di gara e con la tipologia degli accertamenti richiesti consistenti in soli esami a vista.

2 – In riferimento al documento “2018\_illuminazione\_pubblica\_off\_economica” e più precisamente al foglio “Off econ\_1-4” si chiede se rappresenti un mero refuso l’indicazione “dal 2° anno” alla riga 45 poiché né le formule presenti in tale foglio né il capitolato riportano tale informazione.

RISPOSTA: L'indicazione "2° anno" di cui alla riga 45 rappresenta un refuso.

La quota è riconosciuta per tutti gli anni contrattuali come desumibile dalla formula della riga 54 e comunque dalla composizione del valore a base di gara.

3 – In riferimento al documento "2018\_illuminazione\_pubblica\_off\_economica" e più precisamente al foglio "Off econ\_3-4" viene richiesto di inserire il tasso d'interesse della proposta; il foglio nel calcolare la quota interessi utilizza il valore di tasso d'interesse posto a base di gara e riportato nella cella B 14: Si chiede di correggere tale formula utilizzando il valore che il concorrente dovrà inserire nella cella C14.

RISPOSTA: Il valore del "Tasso" indicato nella cella B14 rappresenta un refuso.

Il partecipante dovrà indicare il proprio valore offerto.

### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 14 GIUGNO – PG 74928/2018**

Formuliamo la presente, al fine di porre il seguente quesito in ordine alla gara in oggetto.

Considerata la complessità dell'appalto in oggetto in relazione all'investimento richiesto all'impresa concorrente;

Considerando in tale prospettiva che il disciplinare di gara al punto 21 prevede che l'aggiudicatario debba ottenere il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica richiesti nel contesto dell'affidamento;

Ritenuto essenziale, proprio in virtù degli investimenti richiesti, che i concorrenti possano, come avviene nei casi di PPP, ricorrere alla costituzione di una SPV per la gestione dell'appalto;

- si chiede di confermare che, come avviene nei casi di PPP, possa partecipare alla procedura un RTI composto da uno o più membri esecutori delle prestazioni ed uno o più soci esclusivamente finanziatori e che, in caso di aggiudicazione, sia ammessa la costituzione di una Società Veicolo (SPV), al fine di far confluire nella suddetta società gli investimenti richiesti e permettere ai finanziatori (anche non partecipanti originariamente al RTI) di poter investire sul progetto, divenendo soci della suddetta SPV.
- In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede inoltre di confermare che il requisito richiesto al punto 7.3.1. del disciplinare di gara (certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 per settori merceologici inerenti l'oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) non debba essere posseduto dal membro finanziatore associato in ATI e successivamente quale socio della SPV.

RISPOSTA: Si ribadisce nuovamente che in base alla disciplina Eurostat ed alla normativa comunitaria e nazionale, si configura come appalto misto a prevalenza servizi, in cui gli investimenti realizzati sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri crediti di prestazione energetica concordati e non quindi come un contratto di partenariato pubblico privato.

La società veicolo (o società di progetto), ai sensi dell'art 184 del D.Lgs 50/2016, è un player fondamentale nella strutturazione di operazioni **esclusivamente** di concessione di costruzione e/o gestione, rappresentando l'entità giuridica.

Non è pertanto possibile prevedere una simile partecipazione in un appalto di misto come quello in oggetto.

SI ricorda altresì che per le procedure ordinarie vige l'obbligo di immodificabilità soggettiva dei partecipanti ed il divieto di modificare in corso di gara (o dopo l'aggiudicazione) la compagine soggettiva, obbligo che risponde all'esigenza di garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, consentendo ad esse una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere.

Non sarà quindi possibile per gli operatori prevedere l'ingresso di nuovi operatori economici nel RTI partecipante alla gara durante la fase di gara, o in seguito all'aggiudicazione.

#### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 18 GIUGNO – PG 76316/2018**

1 –Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare alla sottoscrizione del progetto gestionale, da inserire nella busta B – offerta tecnica, si chiede a codesta spett.le stazione appaltante di confermare che detto elaborato non debba essere timbrato e sottoscritto da progettista responsabile dei progetti definitivi.

**RISPOSTA:** Il piano gestionale da inserire nella busta B - Offerta tecnica dovrà essere sottoscritto dal progettista responsabile dei progetti definitivi.

#### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 20 GIUGNO – PG 77490/2018**

1 - In relazione all'appalto in oggetto, si chiede di confermare urgentemente che in caso di ATI il requisito di cui al punto 7.3.b) possa essere soddisfatto, trattandosi del cd servizio di punta e come tale indivisibile, unicamente dalla società Capogruppo.

Si chiede, inoltre, in considerazione della proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 26.07.2018, se siano stati contestualmente prorogati anche i termini per la formulazione dei chiarimenti.

**RISPOSTA:** Come indicato in disciplinare di gara, il requisito di cui al punto 7.3 B), ovvero il possesso di contratto affidato da parte di un ente pubblico in cui siano richieste le attività specifiche indicate nel disciplinare di gara (pag. 10) dovrà essere dimostrato dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni.

Pertanto qualora l'attività venga svolta da una sola delle società componente l'RTI, il requisito dovrà essere dimostrato dal singolo operatore.

Qualora invece l'attività venisse svolta da due o più operatori componenti l'RTI, tutti gli operatori dovranno dimostrare il possesso del requisito .

Si precisa che la stazione appaltante non provvederà a concedere la proroga dei termini per la formulazione dei quesiti.

#### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 21 GIUGNO – PG 77710/2018**

1 – Nell'ipotesi di partecipazione alla gara in oggetto in costituenda ATI, laddove la mandataria possieda attestazione SOA per la categoria OG10 (prevalente) per la classifica VI (euro 10.329.000,00) e l'impresa mandante possieda la OG10 per la classifica IV (euro 2.582.000,00), e si intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento mediante l'utilizzo dei requisiti di attestazione SOA di impresa ausiliaria in possesso della categoria SOA OG10 per la classifica VI (euro 10.329.000), si chiede conferma che l'incremento del quinto della classifica, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ai fini del raggiungimento dell'importo di qualificazione richiesto dal bando (euro 25.049.598,00), può essere applicato all'importo ottenuto dal cumulo della classifica SOA posseduta in proprio con quella oggetto di avvalimento.

**RISPOSTA:** Il ricorso all'avvalimento nel settore dei lavori pubblici implica che l'impresa ausiliaria, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione oggetto di "prestito" a favore dell'impresa principale, non può usufruire del c.d. aumento del quinto, cioè della possibilità di incrementare di un quinto la classifica di iscrizione posseduta ai fini della partecipazione alle gare.

Questi principi sono stati affermati da un'interessante pronuncia del Tar Calabria, Sez. I, 27 agosto 2013, n. 868. il Giudice ha chiarito che, ai sensi dell'art 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei

limiti della propria classifica incrementata di un quinto». Si tratta di una disposizione di favore, e che attribuisce un beneficio generalizzato a tutti i soggetti qualificati, consentendogli di partecipare alle gare incrementando di un quinto la propria classifica di iscrizione. Il giudice amministrativo, accogliendo il motivo di ricorso proposto, ha ritenuto illegittima la modalità di partecipazione alla gara di un operatore che aveva aumentato di un quinto la classifica di iscrizione, sulla base della considerazione che la disposizione che consente l'aumento del quinto non può trovare applicazione a favore dell'impresa ausiliaria. A fondamento di tale conclusione il Tar Calabria richiama il principio, ripetutamente affermato dalla più recente giurisprudenza, del divieto di frazionamento dei requisiti nell'ambito dell'avvalimento. In base a tale principio, è stato escluso che il ricorso all'avvalimento possa consentire il frazionamento tra l'impresa principale e l'impresa ausiliaria del requisito di qualificazione individuato dall'ente appaltante ai fini della partecipazione alla gara. Di conseguenza, deve considerarsi vietato l'avvalimento nel caso in cui l'impresa ausiliaria non sia autonomamente titolare dell'intero requisito richiesto dal bando (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565).

La sentenza in commento fa leva in particolare su quest'ultima affermazione per giustificare la sua conclusione. Secondo il giudice amministrativo il divieto di frazionamento escluderebbe la possibilità per l'impresa ausiliaria di supplire al suo deficit di qualificazione facendo ricorso al beneficio dell'aumento del quinto, in quanto verrebbe meno il principio consolidato secondo cui detta impresa ausiliaria deve essere in possesso in via autonoma e integrale del requisito richiesto dal bando di gara.

Questa soluzione, peraltro, era stata già fatta propria dall'Autorità dei contratti pubblici che, con la Determinazione n. 2 del 2012 in tema di avvalimento, aveva ritenuto non ammissibile che l'aumento del quinto potesse operare anche sulla parte di requisito Soa oggetto di avvalimento. Ciò in quanto l'avvalimento serve a colmare i requisiti di cui il concorrente è carente, con la conseguenza che «un solo avvalimento deve essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente non possiede, ai sensi dell'articolo 49, comma 6. Ammettere l'aumento del quinto anche sulla parte di requisiti "prestati" equivarrebbe ad aggirare il divieto del doppio ausiliario, godendo contemporaneamente di due benefici (quello dell'avvalimento e quello dell'aumento del quinto) per ottenere il requisito necessario per partecipare alla gara.

## **RISPOSTA ALLA PEC DEL 20 GIUGNO – PG 77489/2018**

1 – Riferimento Art. 15 del disciplinare di gara “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA” PAG. 21

Premesso che:

alla lettera i) “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza” si dichiara che tale documento debba essere “(...) compilato secondo le prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e avuto riguardo del documento Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza e allegato alla documentazione di gara”;

Si chiede di confermare che:

il documento, che l’impresa che partecipa alla gara d’appalto deve redigere, denominato “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza” debba recepire le prescrizioni del documento allegato alla documentazione di gara denominato B.4 PSC “Prime indicazioni sulla sicurezza” e che quest’ultimo sia il documento compilato secondo le prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 citato alla lettera i).

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato per la sicurezza, si possono comunque apportare eventuali approfondimenti in seguito alle lavorazioni specifiche che si intendono realizzare proposte in sede di offerta.

2 – Con riferimento all’elaborato grafico : INTERVENTI SUI PUNTI LUCE CENSIMENTO B.1 IP.pr – 8c.

Si chiede di confermare che:

per l’intervento di Corso Porta Mare, contrassegnato in planimetria con il retino: 8 – INTERVENTO SPECIALE, i punti luce interessati sono esclusivamente quelli individuati su planimetria contrassegnati dalla seguente codifica: CAB.4/90; CAB.4/92; CAB.4/347; CAB.4/349; CAB.4/351; CAB.4/352; CAB.4/354; CAB.4/355; CAB.4/353; CAB.4/350; CAB.348; CAB.4/91.

Si chiede inoltre di confermare che per i punti luce sopra elencati dovranno essere compresi i seguenti elementi: plinto, palo e cavidotto.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nel quesito.

Si specifica che per i punti luce in questioni dovranno essere comprese tutte le opere necessarie alla realizzazione dell’impianto completo e funzionante a perfetta regola d’arte.

3 – Con riferimento al documento: B.1 IP – RG Relazione illustrativa di progetto, capitolo 2. PROPOSTA PROGETTUALE, paragrafo 2.5. sostituzione linee pag. 25

In cui è riportato:

Le linee in progetto previste per le dorsali dovranno essere sezione pari a 6 mmq, mentre le linee per derivazione di 2,5 mmq. Tutte le linee elettriche in progetto dovranno avere una caduta di tensione massima pari a  $\Delta U_{max} = 4\%$ .

E in riferimento al documento: B.4 RT – Relazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti, capitolo 1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, paragrafo 1.8 Linee di alimentazione pag. 15

In cui è riportato:

- Cavo unipolare FG16R16 0.6/1 KV formazione 1x10 mmq.

Considerato che:

l’utilizzo dei parametri di sezione massima e caduta di tensione indicati potrebbero comportare delle limitazioni in ottica di carichi distribuibili dal singolo circuito in funzione delle lunghezze delle linee elettriche, ai fini di un corretto ed equilibrato dimensionamento.

Si chiede conferma che:

in fase di dimensionamento possano essere utilizzati i seguenti parametri di progetto:

- Sezione massima di fase: 10mmq;
- Caduta di tensione massima a fondo linea: 5%.

**RISPOSTA:** Le future linee in progetto dovranno avere sezione “MINIMA” pari a 6 mmq per le dorsali e 2,5mmq. per le derivazioni; si conferma che le verifiche delle cadute di tensioni devono essere pari a max. 4% (la norma prevede 5% max ma si vuole tenere un minimo di margine per eventuali estensioni o ampliamenti futuri); per quanto riguarda la relazione in cui è indicato il cavo di sezione 10 mmq è una indicazione da studio di fattibilità tecnico economica che può essere rivista. I parametri indicati possono essere ritenuti idonei (con caduta di tensione 4%).

4 – Con riferimento al documento: B.1 IP – RG Relazione illustrativa di progetto, capitolo 2. PROPOSTA PROGETTUALE, paragrafo 2.3. Adeguamento quadri elettrici pag. 23

In cui è riportato che:

Quadro entro contenitore in vetroresina con grado di protezione non inferiore IP44, completo di griglie di aerazione contrapposte, con vano per alloggiamento contatore, in esecuzione CL2, con all’interno le cablate le apparecchiature di protezione e comando secondo quanto riportato all’interno degli schemi elettrici unifilari allegati al presente documento.

Considerato che :

negli allegati al documento B.1 IP – RG Relazione illustrativa non sono presenti i sopracitati schemi elettrici.

Si chiede di:

mettere a disposizione ai concorrenti gli schemi elettrici unifilari.

**RISPOSTA:** Per gli schemi elettrici si rimanda alla risposta del quesito del 14 Giugno PEC PG75396/2018.

5 – Con riferimento al documento: B.1 IP – RG Relazione illustrativa di progetto, capitolo 2. PROPOSTA PROGETTUALE, paragrafo 2.3. Adeguamento quadri elettrici pag. 23

In cui è riportato che:

Quadro entro contenitore in vetroresina con grado di protezione non inferiore IP44, completo di griglie di aerazione contrapposte, con vano per alloggiamento contatore, in esecuzione CL2, con all'interno le cablate le apparecchiature di protezione e comando secondo quanto riportato all'interno degli schemi elettrici unifilari allegati al presente documento.

(...)

Caratteristiche del quadro:

- Carpenteria in tecnopolimero isolante autoestinguente, porta trasparente;
- Installazione da interno, con grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi IP55;

Si chiede di chiarire:

quali caratteristiche devono essere rispettate in considerazione dell'ambiente e delle condizioni di installazione.

**RISPOSTA:** Lo studio di fattibilità tecnico economica prevede, come indicato in relazione, un contenitore esterno in vetroresina con grado di protezione IP 44, al cui interno si prevede un centralino con relativa carpenteria con grado di protezione IP55 per la realizzazione dei nuovi quadri di comando. Per casi particolari si potranno adottare soluzioni diverse in ossequio alle norme di settore e giustificate in sede di presentazione delle offerte tecniche.

6 – Con riferimento ai documenti progettuali posti a base di gara.

Si chiede di confermare che:

le quantità di cavi indicati nei documenti di progetto non includano anche i cavi che dovranno essere posati a seguito della dismissione delle cabine serie.

**RISPOSTA:** Non si conferma: i cavi per il rifacimento anche delle linee e impianti in serie indicati nel progetto messo a base di gara sono stimati, tale quantità andrà aggiornata in sede di progettazione definitiva a carico di ogni singolo offerente, in base ai singoli progetti presentati, per cui tali cavi sono da intendersi ricompresi all'interno di essi.

7 – Con riferimento ai documenti:

- “ILLUMINAZIONE PUBBLICA DESCRIZIONE CAMPI PER LA COMPILAZIONE SHAPEFILE DEL PROGETTO PL MOD.1”  
Sezione “CAMPI DA COMPILARE SULLO STATO DI PROGETTO”  
CAMPO “SP\_RIDUZ” pag. 3
- “ILLUMINAZIONE PUBBLICA DESCRIZIONE CAMPI PER LA COMPILAZIONE SHAPEFILE DEL PROGETTO PL MOD.1”  
Sezione “TABELLE DESCRITTIVE (CAMPI DELLO SHAPEFILE PUNTI LUCE)”  
TABELLA “PUNTI LUCE-TABELLA 14-SP\_RIDUZ” pag. 10

In cui è riportato che:

il campo “SP\_RIDUZ” dovrà essere compilato con la tipologia della riduzione adottata in riferimento alla tabella 14

e considerato che:

nello shapefile “Progetto PL” fornito a base di gara, il campo “SP\_RIDUZ” è già compilato per ciascun punto luce in linea con quanto riportato nella tabella 14

Si chiede di confermare che:

il valore presente nel campo “SP\_RIDUZ” non dovrà essere modificato rispetto a quello già fornito dalla Stazione Appaltante

**RISPOSTA:** I profili di riduzione devono seguire le indicazioni riportate nella tabella PUNTI LUCE - 14-SP\_RIDUZ.

8 – Con riferimento al documento di gara:

B.4 RM \_ Relazione ed individuazione delle migliorie da porre a base di gara, capitolo 1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO, paragrafo 1.2. Valutazione della componente tecnico qualitativa, sottoparagrafo C. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, sottoparagrafo C.2.2 Riduzione del tempo di effettuazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell’impianto pag. 13

In cui è riportato che:

il criterio C.2.2. sarà valutato sulla base del crono programma proposto dai concorrenti, rispetto ai 48 mesi previsti. La riduzione del tempo offerto per l’effettuazione dei lavori dovrà essere espressa in mesi, con un massimo di 12 mesi in meno.

Si chiede di confermare che:

nel nuovo crono programma degli interventi previsti redatto dall’impresa che partecipa alla gara d’appalto, la scelta dell’andamento delle lavorazioni previste nel tempo è libera e che quindi non debba essere obbligatoriamente rispettato l’ordine previsto a base di gara, che porterebbe ad una mera contrazione del tempo di esecuzione degli interventi.

**RISPOSTA:** La scelta delle opere da inserire come prioritarie nei cronoprogrammi che i singoli concorrenti devono presentare dovrà essere in linea con quanto indicato e voluto dall’Amministrazione Comunale all’interno del cronoprogramma allegato al bando di gara.

9 - Con riferimento al documento di gara:

“B.4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO” alle voci contraddistinte con Num.Ord. TARIFFA “ENEL.0.3” – Oneri di allacciamento nuova fornitura di energia elettrica quota potenza, comprensivo di quota per ogni kW di potenza messo a disposizione.

Si nota che:

nel CME complessivamente la “Quantità” prevista per tali interventi risulta essere pari a “SOMMANO cadauno” 192, pari alla “Quantità” totale prevista per le voci contraddistinte con Num. Ord. TARIFFA “ENEL.0.1” – Oneri di allacciamento nuova fornitura di energia elettrica quota fissa.

Si chiede di confermare che:

i restanti oneri necessari a coprire la quota potenza totale, che nell’ipotesi semplificativa di nuovi Quadri Elettrici aventi tutti potenza singola pari a 15KW sarebbe pari a 2.880KW, sono in capo all’Amministrazione.

**RISPOSTA:** Non si conferma: gli oneri per i kWh indicati nel progetto messo a base di gara sono indicativi, la quantità e i relativi oneri andranno aggiornati in sede di progettazione definitiva a carico di ogni singolo offerente e si intendono comunque ricompresi all’interno delle offerte tecniche presentate.

10 – Con riferimento al documento di gara: “B.2 ISS – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI”, capitolo 1. PREMESSA pag. 1

In cui è riportato che:

Dovranno inoltre essere previsti per l’adeguamento normativo a valle del censimento:

- l’inserimento di eventuali dispositivi sonori per non vedenti;
- l’inserimento di eventuali pulsanti;
- .....

Si nota che:

nel documento a base gara “B.4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO” non risultano presenti le voci relative a tali interventi.

Si chiede di confermare che:

gli oneri necessari per la realizzazione di tali interventi sono quindi in capo all’Amministrazione.

**RISPOSTA:** Non si conferma: i costi relativi all’eventuale installazione di pulsanti di chiamata e dispositivi per non udenti sono da intendersi ricompresi all’interno delle offerte tecniche presentate. Le quantità indicate nel progetto a base di gara (pari a zero, ma presenti nell’EPU come voce) se necessario andranno aggiornate in sede di progettazione definitiva a carico di ogni singolo offerente.

11 - Con riferimento al documento di gara: “B.4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO” alle voci contraddistinte con Num.Ord. TARIFFA “SEM.007.01” – F.p.o. di regolatore a microprocessore per 8 gruppi

Si nota che:

nel CME complessivamente la “Quantità” prevista per tali interventi risulta essere pari a “SOMMANO cadauno” 37, mentre nel documento di gara “B.2 ISS – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI”, capitolo 1. PREMESSA pag. 1

Si riporta:

Per gli impianti semaforici si prevede la sostituzione di tutte le 50 centraline semaforiche, di cui:

- 38 con regolatore a 8 gruppi;
- 12 con regolatore a 16 gruppi.

Si chiede di confermare che:

il documento di gara a cui fare riferimento è “B.4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO”.

**RISPOSTA:** Si conferma che la volontà dell’Amministrazione è di cambiare tutte le 50 centraline semaforiche. Le quantità indicate nel CME sono da intendersi indicative.

12 – Con riferimento al documento: “regole generali per la compilazione degli shapefile”, sezione “REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEGLI SHAPEFILE PL\_Ferrara (punti luce) (Mod. 1) pag. 1, AZIONE 2) Inserimento nuovo punto luce

In cui è riportato che:

“In caso di punto luce rilevato durante le verifiche e non presente in tabella, bisognerà provvedere al suo inserimento compilando il campo SF\_RILIEVO con la codifica NEW RILEVATO, il suo ID sarà un progressivo dall’ultimo ID esistente ( a partire da 26.558 in quanto l’ultimo ID esistente è 26.557)”

E considerato che:

nello shapefile “Progetto PL” fornito a base di gara, l’ultimo ID esistente è 26.561

Si chiede di confermare che:

l’indicazione “in caso di punto luce rilevato durante le verifiche e non presente in tabella, bisognerà provvedere al suo inserimento compilando il campo SF\_RILIEVO con la codifica NEW RILEVATO, il suo ID sarà un progressivo dall’ultimo ID esistente (a partire da 26.558 in quanto l’ultimo ID esistente è 26.557)” è un refuso e che l’ID dei punti luce rilevati durante le verifiche e non presenti in tabella dovrà partire da 26.562.

**RISPOSTA:** Tenendo conto dei n.4 ID non assegnati (22313, 22314, 26254 e 26255. (Vedi PEC del 6 Giugno – PG 71858/2018), i nuovi punti luce rilevati dovranno partire dal 26558.

13 – Con riferimento al documento: “regole generali per la compilazione degli shapefile”, sezione “REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FERRARA (Mod. 1)

AZIONE 1) COSA PRODURRE E CONSEGNARE: viene consegnato un progetto di QGIS con i vettoriali relativi al territorio e quattro shapefile da compilare relativi ai punti luce, ai quadri, alle linee elettriche e agli ambiti illuminotecnici.

In cui è riportato che:

“un ulteriore chiave è formata dai tre campi QUAD/SOST/PL per ogni quadro la coppia SOST(numero progressivo del sostegno) e PL (numero progressivo del punto luce per sostegno) non possono contenere duplicati o valori nulli”;

e considerato che:

nello shapefile “Progetto PL” fornito a base di gara le seguenti combinazioni QUAD/SOST/PL presentano duplicati e dunque non sono univoche:

QUAD_SOST_PL	QUAD_SOST_PL	QUAD_SOST_PL
11_140_1	721_11_1	721_5_1
11_141_1	721_12_1	721_6_1
11_142_1	721_13_1	721_7_1
11_153_1	721_14_1	721_8_1
11_154_1	721_15_1	721_9_1
11_155_1	721_16_1	809_1_1
12_159_1	721_17_1	813_1_1
121_30_1	721_18_1	813_2_1
122_1_1	721_2_1	813_3_1
721_1_1	721_3_1	813_4_1
721_10_1	721_4_1	95_1_1

Si chiede di confermare che:

il concorrente potrà modificare il progressivo del sostegno SOST a propria descrizione per questa casistica, per eliminare i duplicati della combinazione QUAD/SOST/PL e restituire lo shapefile senza duplicati o valori nulli.

**RISPOSTA:** Si conferma che il concorrente potrà modificare il progressivo del sostegno SOST per eliminare i duplicati della combinazione QUAD/SOST/PL.

14 – Con riferimento:

- Al modulo “1/4 MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA”, dell’Allegato “Offerta Economica” (scaricabile sul sito del Comune di Ferrara, al link del presente appalto)

Si chiede di confermare che:

- Le sole celle da compilare sono quelle evidenziate in azzurro, ovvero i campi di seguito riportati.

Rif.	Cella excel
PkWh (i)	Q29
Ppl (i)	Q30
PS1 (i)	Q31
PS2 (i)	Q32
PS3 (i)	Q33
PSC 1 (i)	Q34
PSC 2 (i)	Q35
PSC 3 (i)	Q36
PSC 4 (i)	Q37
Costi della manodopera	Q57
Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e	Q58

sicurezza sui luoghi di lavoro	
--------------------------------	--

Dunque i valori di consumo energetico indicati e di seguito riportati, non saranno oggetto di variazione.

Rif.	Cella excel
Σ kWh (1)	Q22
Σ kWh (2)	Q23
Σ kWh (3)	Q24
Σ kWh (4)	Q25
Σ kWh (i)	Q26

- Le diciture

Σ kWh (2) Consumo annuo impianti (primo anno)

Σ kWh (3) Consumo annuo impianti (primo anno)

Σ kWh (4) Consumo annuo impianti (primo anno)

Sono un refuso, le corrette diciture sono:

Σ kWh (2) Consumo annuo impianti (secondo anno)

Σ kWh (2) Consumo annuo impianti (terzo anno)

Σ kWh (2) Consumo annuo impianti (quarto anno)

- La dicitura

Qman IP (i) Quota servizio di gestione-manutenzione impianti illuminazione pubblica (dal 2° anno)

È un refuso e che la quota Qman IP (i) sarà erogata dal concedente per tutti gli anni di durata del contratto, incluso il primo.

- Le regole di “convalida dati” presenti nelle celle excel da Q30 a Q37 sono errate, in quanto non permettono la compilazione delle celle in linea con l’offerta richiesta.

**RISPOSTA: Con riferimento al modulo “1/4 MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA”**

• Le celle da compilare sono quelle indicate in azzurro e il cui identificativo delle celle corrisponde alla tabella della richiesta. Si ricorda che è presente un campo azzurro anche sulla cella Q67 “Ribasso sui prezzi del listino “prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara” della Camera di commercio di Ferrara (%)”

Come si può notare i consumi energetici sono già compilati e i valori indicati non devono essere modificati.

• l’osservazione è coerente con quanto indicato a fianco nella descrizione della colonna “Note per il calcolo ed indicazioni”.

• la quota Qman IP (i) è prevista per tutti gli anni contrattuali (vedi descrizione G \*Qman IP (i) ) come desumibile dal calcolo della valore a base di gara.

• Nelle celle è presente come refuso una regola di convalida.

È possibile rimuoverla in autonomia.

15 – In riferimento al documento: Modulo ¾ COMPOSIZIONE DELLA QUOTA PER SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Qriqu)”, dell’Allegato “Offerta Economica” (scaricabile sul sito del Comune di Ferrara, al link del presente appalto)

Si chiede di confermare che:

- I campi relativi al valore degli interventi iniziali di ciascun anno, ovvero le celle:

rif.	Cella excel
1° anno – Valore “interventi iniziali”	B7
2° anno – Valore “interventi iniziali”	B8
3° anno – Valore “interventi iniziali”	B9
4° anno – Valore “interventi iniziali”	B10

Devono essere compilate dal Concorrente pur non essendo evidenziate in azzurro;

- Il valore del tasso 5,43% nella cella B13, pur non essendo evidenziata in azzurro, può essere modificato da ciascun concorrente;
- Le celle da C17 a C34, relative alle quote annue di Qriqu, devono essere compilate dal Concorrente pur non essendo evidenziate in azzurro;
- Per la compilazione dell'allegato Offerta economica ¾ Modulo per offerta economica, la nota "1. I valori offerti relativi agli "interventi iniziali" per il 1°, 2°, 3° e 4° anno devono essere minori o uguale ai corrispondenti i valori posti a base di gara indicati sull'allegato offerta economica: 2/4" si riferisce solamente all'importo complessivo degli "interventi iniziali" (cella B11) e non alla suddivisione annua di tale importo complessivo. Infatti nell'offerta è prevista la possibilità di rimodulare la durata degli interventi riducendola da 4 fino a 3 anni. Questa riduzione potrebbe di conseguenza comportare un aumento del valore degli interventi iniziali nel 1°, 2° e 3° anno.
- Per la compilazione dell'Allegato offerta economica: ¾ Modulo offerta economica, la nota "2. I valori offerti relativi agli "interventi iniziali" per il 1°, 2°, 3° e 4° anno devono considerare gli importi economici indicati sull'ALLEGATO OFFERTA: 4/4" è un refuso, in quanto le quote potranno essere ripartite sullo stesso numero di anni previsto dal crono programma offerto e dunque anche su un numero di anni inferiore a 4. In caso contrario si chiede maggiore dettaglio sulla regola di compilazione dell'allegato stesso.

**RISPOSTA:** con riferimento al modulo "3/4 COMPOSIZIONE DELLA QUOTA PER SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Qriqu)"

- Si conferma che i campi relativi agli interventi iniziali devono essere completati dal Concorrente, anche se non evidenziati in azzurro
- si conferma che il valore del tasso 5.43 nella cella B13 può essere modificato
- Si conferma che le celle C17, C18, C19, C 20 , C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33 e C34 relative alle quote annue Qriqu, devono essere compilate dal Concorrente
- Quanto indicato in "Note per la compilazione dell'offerta" e precisamente "1. I valori offerti relativi agli "interventi iniziali" per il 1°, 2°, 3° e 4° anno devono essere minori o uguale ai corrispondenti i valori posti a base di gara indicati sull'ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA: 2/4" rappresenta una condizione da rispettare.
- Non è presente alcun refuso.

Quanto indicato in "Note per la compilazione dell'offerta" e precisamente "1. I valori offerti relativi agli "interventi iniziali" per il 1°, 2°, 3° e 4° anno devono essere minori o uguale ai corrispondenti i valori posti a base di gara indicati sull'ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA: 2/4", rappresenta una condizione da rispettare.

16 – In riferimento al documento "B.3 SC – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER I SERVIZI DI SMART CITY" allegato al Capitolato Speciale d'Appalto,

al punto 2.1.4 videocamere si richiede che il sistema di videosorveglianza da installare sia di tipo Wireless.

Si chiede di specificare:

se la tecnologia di connessione sia Wi-Fi oppure sia richiesta una Sim-Card per connettersi alla rete 3G o 4G.

**RISPOSTA:** Il sistema di videosorveglianza previsto può essere di tipo Wireless, o di altra tipologia relativamente alla trasmissione dei dati e delle informazioni, basta che soddisfi le condizioni previste nel Capitolato.

17 – Riferimento art. 9 Subappalto del disciplinare di gara – Rif. Risposta n. 1 PEC del 9.05.18

Tenuto conto dell'obbligatorietà per il concorrente, di indicare in sede di offerta, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione prevista dall'appalto, una terna di subappaltatori, nonché della facoltà per il medesimo di ricorrere, se sprovvisto, per intero o in parte della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria 8cat. OG3), al cosiddetto "subappalto qualificante", si chiede di chiarire se in tale caso sarà sufficiente fornire il nominativo del solo subappaltatore, in possesso della qualificazione necessaria, oppure dovrà essere comunque indicata una terna di subappaltatori.

**RISPOSTA:** Nel caso di ricorso l "subappalto qualificante " sarà sufficiente l'indicazione di un solo subappaltatore. a dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del nominativo del subappaltatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 03.03.2016, n. 879 sez. III, 18.11.2016 n. 4798, entrambe le pronunce sono riferite al d.lgs. 163/2006). La stazione appaltante dovrà essere posta in condizione di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l'aggiudicazione venga disposta "al buio" in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l'amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in particolare, Cons. St., n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.).

Si precisa altresì che la mancata indicazione del nominativo del subappaltatore non comporta un mero errore formale, bensì renderebbe impossibile per la scrivente stazione appaltante verificare il possesso dei requisiti richiesti e che, pertanto, la mancata indicazione del nominativo, nonché la comprova del possesso dei requisiti di cui all'80 e dei requisiti tecnici, comporterà l'esclusione dalla gara.

Si richiama, come espressamente indicato nel disciplinare di gara, la piena osservanza all'art 105 del D.Lgs 50/2016 e pertanto il rispetto delle percentuali ivi indicate.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere indicata, unitamente al subappalto qualificante, la terna di subappaltatori per le prestazioni che l'operatore, pur in possesso della relativa qualifica, intende subappaltare.

18 – Riferimento Art. 7.3 lett. D del disciplinare di gara – Rif. Risposta n. 5 PEC del 9.05.18

In riferimento alla precisazione che il Progettista potrà comunque essere un collaboratore, quindi soggetto esterno allo staff dell'operatore, si chiede di confermare che al fine del soddisfacimento dei requisiti specifici, le prestazioni possono riferirsi anche a contratti/procedure che non riguardano l'operatore;

che in riferimento alla documentazione che dovrà essere fornita a comprova dei requisiti, il certificato di regolare esecuzione dovrà riguardare espressamente prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

Si chiede inoltre di confermare che, in caso di progettista esterno all'operatore, in quanto persona fisica:

- Sarà sufficiente compilare il Mod.DGUE, nella parte III, solo per quanto di competenza;
- Non dovrà essere effettuato alcun PassOE

**RISPOSTA:** Come indicato nel disciplinare di gara il progettista deve "aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 11.980 unità "

Pertanto, l'operatore potrà dimostrare il possesso del requisito con riguardo a prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione svolte, sia come libero professionista sia come

collaboratore di uno studio di progettazione, anche se non svolte per conto dell'operatore partecipante alla presente procedura.

La documentazione presentata per dimostrare il possesso dei requisiti dovrà riguardare prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 11.980 unità

Essendo previsto come uno dei requisiti per la partecipazione alla gara, le dichiarazioni relative al progettista dovranno essere effettuate dall'operatore economico partecipante e non dal singolo progettista. Quindi l'operatore dovrà indicare nella apposita sezione del DGUE (PARTE IV LETTERA C PUNTO 2) il possesso richiesto dal disciplinare di gara e dovrà allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

SI conferma che il Progettista non dovrà presentare PASSOE

19 – Riferimento Art. 7.2 lett. B e C del disciplinare di gara – Rif. Parte IV.B del modello DGUE punti 1b e 2b

In riferimento ai requisiti di fatturato generale e fatturato specifico, si chiede di confermare che, al fine del soddisfacimento del requisito, il valore da prendere come riferimento è il fatturato annuo medio (dato dalla somma dei fatturati riferiti a ciascun esercizio/numero esercizi), che sarà riportato ai punti 1b e 2b della parte IV.B del modello DGUE.

**RISPOSTA:** Con riferimento al fatturato generale l'operatore dovrà indicare la somma del fatturato generale conseguita negli ultimi tre esercizi.

Con riferimento al fatturato specifico dovrà indicare l'importo conseguito in servizi analoghi negli ultimi tre esercizi.

#### **RISPOSTA ALLA PEC DEL 21 GIUGNO – PG 77897/2018**

**1) Con riferimento ai documenti a base di gara:**

- **B.4 CME Computo Metrico Estimativo Complessivo**, voci Num Ord. **TARIFFA D.04.02.12.01, D.04.02.13.01, D.04.02.13.02, D.04.02.13.03;**
- **B.1 IP – RG Relazione illustrativa di progetto, capitolo 2. PROPOSTA PROGETTUALE, paragrafo 2.3. Adeguamento quadri elettrici pag. 23;**

Si chiede di confermare che:

visto che le prescrizioni riguardanti il minimo grado di protezione IP richiesto sono discordanti tra i due documenti, il grado minimo di protezione da garantire per i quadri di comando e protezione è IP55. Tale grado di protezione può essere garantito sia inserendo un quadro avente grado di protezione IP55 all'interno di un armadio in vetroresina con grado di protezione IP44, sia utilizzando un armadio in vetroresina con grado di protezione IP55.

Si chiede inoltre di confermare che:

Al fine di ottimizzare l'alloggiamento del contatore di energia del Distributore, il quadro elettrico di comando e controllo, i componenti di gestione del telecontrollo, rispettando i requisiti minimi del CSA, possa essere scelta indifferentemente una delle seguenti soluzioni:

1. Accoppiamento Q.E.1 e Q.E.2, dove per Q.E.1 si intende armadio IP44 per alloggiamento contatore di energia elettrica e per Q.E.2 armadio a doppio scomparto IP55, avente dimensioni indicative di 600x1200h mm per alloggiamento rispettivamente di circuiti di comando e controllo e apparecchiature di Telecontrollo;
2. Armadio a tre scomparti (sovrapposti), avente grado di protezione IP55 e dimensioni indicative di 600x1800h mm per alloggiamento rispettivamente di contatore di energia elettrica, circuiti di comando e controllo e apparecchiature di Telecontrollo;

3. Armadio a due scomparti, avente grado di protezione IP55 e dimensioni indicative di 1000x1000h mm per alloggiamento rispettivamente di contatore di energia elettrica, circuiti di comando e controllo e apparecchiature di Telecontrollo;
4. Armadio a tre scomparti (due sovrapposti ed uno affiancato), avente grado di protezione IP55 e dimensioni indicative di 600x1200h mm + 600x600h mm per alloggiamento rispettivamente di contatore di energia elettrica, circuiti di comando e controllo e apparecchiature di Telecontrollo.

2) Con riferimento al **Disciplinare di Gara - Norme di gara, paragrafo 15. CONTENUTO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" pag. 21**

In cui è riportato:

- *Analisi dei rischi redatta per ogni zona omogenea individuata dal Concessionario con indicazione delle relative classi illuminotecniche di progetto e di esercizio;*
- *Calcoli illuminotecnici per le classi di progetto e di esercizio individuate dal PRIC, per ogni zona omogenea, avuto riguardo del sistema di regolazione proposto della manutenzione ipotizzata;*

Si chiede di confermare che:

Per zone omogenee si intendono zone illuminotecnicamente omogenee, dove i criteri di individuazione della zona omogenea sono definiti dal progettista sulla base delle categorie illuminotecniche individuate dal PRIC, dalla geometria dell'impianto e dalla tipologia dell'apparecchio di progetto.

3) Con riferimento al documento a base di gara **B.4 CR Cronoprogramma degli interventi previsti**

Si chiede di confermare che:

La riduzione del cronoprogramma dei lavori fino ad un massimo di 12 mesi è riferita a tutti i lavori a base di gara, compresi gli interventi sugli *Impianti Semaforici, Smart Cities ed Illuminazione Architettonica*.

4) Con riferimento al **Disciplinare di Gara - Norme di gara, paragrafo 7.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, punto D), pag. 11**

In cui è riportato:

*Il progettista responsabile del progetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:*

- *[...]*
- *aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 11.980 unità (23.959/2; vedi Elaborato B.1 IP - RG);*
- *[...]*

Si chiede di confermare che:

Si possono intendere ricompresi nei progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica anche quelli relativi all'illuminazione **delle gallerie e/o viadotti e/o illuminazione esterna** e che questi possono essere utilizzati al fine del soddisfacimento del suddetto requisito.

Tenuto conto della proroga dei termini per la presentazione dell'offerta, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di considerare di estendere la proroga anche alla richiesta di chiarimenti ed indicare l'ultima data utile per il loro invio.

In attesa di una Vostra cortese risposta da trasmettere via pec all'indirizzo [citelumsa@legalmail.it](mailto:citelumsa@legalmail.it), ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

**Risposta a quesito n.1**

Le indicazioni non sono discordanti ma fanno riferimento agli involucri esterni e al centralino - carpenteria interna. La soluzione scelta sarà proposta a cura di ogni singolo concorrente rispettando le richieste del capitolato e le norme di settore.

Lo studio di fattibilità tecnico economica prevede come indicato in relazione un contenitore esterno in vetroresina con grado di protezione IP 44, al cui interno si prevede un centralino con relativa carpenteria con grado di protezione IP55 per la realizzazione dei nuovi quadri di comando. Per casi particolari si potranno adottare soluzioni diverse in ossequio alle norme di settore e giustificate in sede di presentazione delle offerte tecniche.

**Risposta a quesito n.2**

Si conferma quanto indicato nel quesito.

**Risposta a quesito n.3**

Si conferma quanto indicato nel quesito.

**Risposta a quesito n.4**

Si conferma quanto indicato nel quesito.

## RISPOSTA ALLA PEC DEL 21 GIUGNO – PG 77902/2018

1. Si chiede di fornire chiarimenti o indicazioni integrative relativamente alle regole per la compilazione del progetto illuminazione pubblica (Mod. 1) e più precisamente:
  - 1.1. Per lo stile degli shape file è indicato di utilizzare “gli stili presenti nel progetto”, è possibile comunque utilizzare stili personalizzati al fine di migliorare la comprensione progettuale?
  - 1.2. Per i punti luce con campo SF\_RILIEVO=ESCLUSO, nel caso di rilievo dettagliato è consentita la compilazione di tutti i campi (SF\_\*)?
  - 1.3. Per i punti luce serie QUAD=CABINA, nel caso di rilievo dettagliato è consentita la compilazione di tutti i campi (SF\_\*)?
2. Si chiede di fornire chiarimenti o indicazioni integrative relativamente al calcolo del numero di pali proposti in sostituzione e più precisamente:
  - 2.1. Il calcolo dovrà tenere conto della somma dei punti luce presenti negli shapefile “PL\_Ferrara” e “PL\_Ferrara\_eliminati” con SF\_CON\_SOA=3 o 4 e con SF\_PL=1?
3. In riferimento al chiarimento fornito alla PEC del 09/05/2018 – PG 57620/2018, punto 5) dal Comune di Ferrara:
  - 3.1. chiediamo conferma, al fine di dimostrare il requisito di cui all’art. 7.3, let. D) del Disciplinare di gara nel caso di prestazioni di progettazione in ambito di procedure di gara pubbliche, del fatto che si possono considerare validi progetti per cui non vi sia ancora certificato di regolare esecuzione, tenuto conto del fatto che, anche se i lavori non sono stati ultimati, i progetti definitivo e/o esecutivo sono stati già redatti e approvati dall’Amministrazione Aggiudicatrice. Questa soluzione favorirebbe la massima partecipazione alla gara considerato che, per lavori di media – lunga portata, il tempo intercorrente tra l’inizio degli stessi e l’ottenimento del certificato di regolare esecuzione è circa un anno e mezzo, fattore che escluderebbe a priori progettazioni eseguite nel 2017 limitando il periodo di tempo da cui attingere il requisito.
  - 3.2. Chiediamo se sia sufficiente, sempre al fine di dimostrare il requisito di cui all’art. 7.3, let. D) del Disciplinare di gara nel caso di prestazioni di progettazione in ambito di procedure di gara pubbliche, la presentazione di una dichiarazione da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice per cui il progetto è stato eseguito, con la quale si attesti la redazione dello stesso da parte del progettista e dalla quale si evinca il numero di punti luce a cui il progetto si riferisce, anziché la presentazione di contratto, capitolato speciale d’appalto e certificato di regolare esecuzione.
4. In riferimento alla PEC del 09/05/2018 – PG 57620/2018, punto 7), let. b) dal Comune di Ferrara, chiediamo gentilmente conferma che l’indicazione di spaccettare il Piano Gestionale in 3 relazioni (relazione generale e impatto ambientale, relazione tecnica e specialistica, relazione di rilievo e studio dettagliato di inserimento urbanistico) sia un refuso e che sia sufficiente un’unica relazione. Questa conclusione deriva dal fatto di ritenere che il Piano Gestionale, per sua natura, non possa essere altro che una relazione esplicativa di come si intendano svolgere gestione e manutenzione, di come sarà strutturato il sistema informativo e dei mezzi e delle attrezzature che si utilizzeranno, anche considerato il fatto che la relazione di rilievo e la relazione di impatto ambientale, in questo ambito, non sarebbero altro che una ripetizione di quanto già indicato nel progetto definitivo al relativo fascicolo.
5. In riferimento alla PEC del 21/05/2018 – PG 63365/2018, punto 2), con la presente siamo a chiedere conferma del fatto che, in caso di proposta di altre marche e modelli di apparecchiature rispetto a quelle indicate dall’Amministrazione Aggiudicatrice, la campionatura dei materiali debba essere consegnata esclusivamente durante la fase di valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione, su richiesta della stessa effettuata con un preavviso minimo di 5 giorni.
6. In riferimento all’art. 5 – determinazione del canone annuo, del Capitolato Speciale d’Appalto – disciplinare tecnico, par. 5.2.1 -  $Q_{en(i)}$ : quota annua iniziale servizio di fornitura energia elettrica, si segnala che la somma dei coefficienti  $K_{n \text{ trimestre}}$  che dovrebbe essere = 1, è in realtà = 1,001. Si chiede conferma del fatto che  $k_{4^{\circ} \text{trim}} = 0,300$  anziché  $k_{4^{\circ} \text{trim}} = 0,301$ , in modo che la somma di cui al periodo precedente sia pari ad 1. Il coefficiente  $k_{4^{\circ} \text{trim}} = 0,300$ , sarebbe infatti coerente anche con il valore  $P_{kwh(0)}$

= 0,17042 €/kWh, calcolato come indicato al par. 5.3.1.1.  $P_{kwhf}$ : prezzo servizio fornitura di energia elettrica.

7. Si chiede di verificare la correttezza delle formule presenti nell'Allegato "Offerta Economica", del foglio 1 / 4. Si segnala un errore durante l'inserimento di alcuni valori nelle celle azzurre, il parametro offerto non può essere inserito poiché le celle appaiono bloccate.
8. Si chiede di specificare se i valori offerti nel foglio 1 / 4 (celle azzurre) siano valori numerici e non valori percentuali.
9. Si chiede di specificare se i valori da inserire nell'offerta economica sono solo i seguenti:  
Foglio 1 / 4 "solo" quelli relativi alle righe 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 67.  
Foglio 3 / 4 "solo" quelli relativi alle righe 7, 8, 9, 10 "Valore "interventi iniziali" e la riga 14 "Tasso" e dalla riga 17 alla 34 e riga 37 (Qriq).

### **Risposta a quesito n.1**

**Punto1.1:** Sì, è possibile utilizzare stili personalizzati.

**Punto1.2:** La compilazione di tutti i campi relativi ai punti luce "SF\_RILIEVO=ESCLUSO" non è richiesta.

**Punto1.3:** La compilazione di tutti i campi relativi ai punti luce serie "QUAD=CABINA" non è richiesta.

### **Risposta a quesito n.2**

**Punto 2.1:** il calcolo dei pali è dato dalla somma dei punti luce presenti negli shape file "PL\_Ferrara" e "PL\_Ferrara\_eliminati" con SF\_CON\_SOS=3 o 4 e con SF\_PL=1

### **Risposta a quesito n.3**

Come indicato nel disciplinare di gara, nonché nella risposta al quesito posto il 09.05 s. al fine del soddisfacimento del requisito gli interventi devono risultare conclusi – mediante l'emissione del certificato di regolare esecuzione - nonché già certificati, al fine dell'assegnazione dei titoli di efficienza energetica, presso il Gestore Servizi Energetici, secondo le Linee Guida 103-03 emesse il 30/09/2003 e smi, in applicazione dei DM del 24/04/2001.

Dovrà essere quindi inviata copia integrale della ricevuta della prima Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) o Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM), relativa al contratto in questione, unitamente alla "Lettera di esito" successivamente trasmessa dal GSE. I documenti RVC e PPPM potranno eventualmente essere espunti di quelle parti non interessanti ai fini della verifica del requisito (es: algoritmi di calcolo dei risparmi, allegati, ecc). Si dovrà comunque poter evincere almeno il tipo di lavori di riqualificazione effettuati, la località coinvolta nonché il codice univoco assegnato dal GSE a RVC o PPPM.

È necessario quindi che gli interventi siano stati certificati dal GSE e che quindi siano dimostrati e garantiti i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica

### **Risposta a quesito n.4**

Come indicato all'art.15 del disciplinare di gara, l'offerta tecnica, di cui il Piano Gestionale fa parte, va suddivisa in 3 fascicoli relativi ad ogni settore: Impianti semaforici, Smart City, Illuminazione pubblica.

L'offerta tecnica ( come indicato art.15 del disciplinare di gara) dovrà contenere anche:

- Il piano gestionale IS-PG per gli impianti semaforici contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti A.1.1 e A.1.2
- Il piano gestionale IP-PG per gli impianti semaforici contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4

**Risposta a quesito n.5**

Si conferma che l'operatore dovrà presentare campionatura esclusivamente durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica e che La stazione appaltante comunicherà, durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica e comunque con un preavviso minimo di almeno 5 giorni, tempi e modalità per la visione dell'apparecchiatura indicata come equivalente, fermo restando che l'apparecchiatura dovrà essere consegnata presso i luoghi della stazione appaltante.

Nel plico contenente l'offerta presentata dell'operatore, e più precisamente nella Busta B "Offerta Tecnica" dovrà essere presentata esclusivamente dettagliata relazione tecnica contenente anche i calcoli illuminotecnici.

**Risposta a quesito n.6**

Nei coefficienti indicati non è stata riportata la quarta cifra significativa a destra della virgola. Questo aspetto risulta trascurabile.

**Risposta a quesito n.7**

Nelle celle è presente come refuso una regola di convalida.  
È possibile rimuovere la regola in autonomia.

**Risposta a quesito n.8**

I valori dovranno avere la formattazione numerica dei valori posti a base di gara.  
Si fa presente altresì che sono indicate unità di misura ed eventuali indicazioni specifiche nelle "descrizioni".

**Risposta a quesito n.9**

Il file Excel a cui si fa riferimento ha lo scopo di agevolare la predisposizione dell'offerta economica. L'offerta dovrà essere presentata in modo coerente con quanto predisposto per la base di gara, nelle celle di colore ciano dovranno essere indicati i valori offerti in lettere.